

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

16° anno n. L 228

16 agosto 1973

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

73/238/CEE:

Direttiva del Consiglio, del 24 luglio 1973, concernente le misure destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi 1

73/239/CEE:

Prima direttiva del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita 3

73/240/CEE:

Direttiva del Consiglio, del 24 luglio 1973, intesa a sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento in materia di assicurazioni dirette diverse dall'assicurazione sulla vita 20

73/241/CEE:

Direttiva del Consiglio, del 24 luglio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana 23

73/242/CEE:

Decisione del Consiglio, del 24 luglio 1973, che dà scarico alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (primo Fondo) per l'esercizio 1970 36

73/243/CEE:

Decisione del Consiglio, del 24 luglio 1973, che dà scarico alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) per l'esercizio 1970 38

Sommario (seguito)

Commissione

73/244/CEE:

Decisione della Commissione, del 4 luglio 1973, che constata che le condizioni previste per la mobilitazione di frumento tenero destinato ad un'azione nazionale per gli aiuti alimentari sono soddisfatte 41

73/245/CEE:

Decisione della Commissione, del 9 luglio 1973, che fissa gli importi di cui devono essere diminuiti nel settore delle carni bovine gli importi compensativi monetari .. 42

73/246/CECA:

Decisione della Commissione, del 10 luglio 1973, recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (Cinquantaquattresima deroga).... 44

73/247/CEE:

Decisione della Commissione, dell'11 luglio 1973, che fissa l'importo massimo della restituzione per la decima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1101/73..... 47

73/248/CEE:

Decisione della Commissione, del 16 luglio 1973, che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la ventunesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1519/72..... 48

73/249/CEE:

Decisione della Commissione, del 16 luglio 1973, che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la venticinquesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1259/72 49

73/250/CEE:

Decisione della Commissione, del 16 luglio 1973, che fissa gli importi di cui devono essere diminuiti nel settore delle carni bovine gli importi compensativi monetari ... 50

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1973

concernente le misure destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi

(73/238/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la creazione di una politica energetica comune fa parte degli obiettivi che le Comunità si sono prefissi;

considerando che il petrolio greggio e i prodotti petroliferi assumono un'importanza crescente nell'approvvigionamento comunitario di prodotti energetici; che qualsiasi difficoltà, anche a carattere momentaneo, che abbia per effetto di ridurre sensibilmente le forniture dei suddetti prodotti potrebbe causare gravi perturbazioni nell'attività economica della Comunità e che è quindi necessario che sussista la possibilità di compensare o quanto meno attenuare gli effetti negativi connessi ad una tale eventualità;

considerando che occorre prevedere anticipatamente le procedure e gli strumenti appropriati che possono garantire una rapida attuazione delle misure destinate ad attenuare gli effetti delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi;

considerando che tutti gli Stati membri dovrebbero a tal fine disporre dei poteri necessari per prendere all'

occorrenza le opportune misure, senza indugio e in conformità al trattato, in particolare all'articolo 103;

considerando che, per facilitare il coordinamento delle misure nazionali nel quadro della consultazione a livello comunitario, è necessaria una certa concordanza di questi poteri;

considerando inoltre che è opportuno istituire sin d'ora un organo consultivo che agevoli il coordinamento delle misure concrete prese o previste dagli Stati membri in questo settore;

considerando che è necessario per ogni Stato membro approntare un piano suscettibile di applicazione in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

In caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi, che abbia per effetto di ridurre sensibilmente le forniture dei suddetti prodotti e che possa causare gravi perturbazioni, gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie per dotare le autorità competenti dei poteri idonei a:

— effettuare i prelievi sulle scorte di sicurezza di cui alla direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della

CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi ⁽¹⁾ e di attribuire tali scorte ai consumatori,

- ridurre in modo specifico o globale il consumo in funzione del deficit degli approvvigionamenti previsti, anche assegnando prodotti petroliferi con precedenza a talune categorie di consumatori,
- regolamentare i prezzi per evitare rialzi anormali.

Articolo 2

1. Gli Stati membri designano gli organi incaricati dell'applicazione delle misure da prendere in applicazione dei poteri di cui all'articolo 1.

2. Gli Stati membri predispongono piani d'intervento da attuare in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi.

Articolo 3

1. Qualora sopravvengano difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi per la Comunità o uno Stato membro, la Commissione a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, convoca al più presto, sotto la sua presidenza, un gruppo di delegati degli Stati membri; la composizione del gruppo è nominalmente stabilita in precedenza.

2. Tale gruppo procede alle consultazioni necessarie per assicurare il coordinamento delle misure prese o previste in applicazione dei poteri di cui all'articolo 1.

Articolo 4

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni rispondenti agli obblighi che risultano dall'applicazione dell'articolo 1 della presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la composizione e le competenze degli organi nazionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che saranno incaricati dell'applicazione dei provvedimenti da prendere.

Articolo 5

Gli Stati membri mettono in vigore entro il 30 giugno 1974 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. NØRGAARD

⁽¹⁾ GU n. L 308 del 23. 12. 1968, pag. 14.

PRIMA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1973

recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

(73/239/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento⁽¹⁾, in particolare il titolo IV C,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

considerando che, in base al programma generale di cui sopra, la soppressione delle restrizioni alla creazione di agenzie e di succursali è, per quanto riguarda le imprese di assicurazione diretta, subordinata al coordinamento delle condizioni d'accesso e di esercizio; che questo coordinamento deve essere attuato in primo luogo per le assicurazioni dirette diverse dalle assicurazioni sulla vita;

considerando che, per agevolare l'accesso a tali attività assicurative ed il loro esercizio, è necessario eliminare talune divergenze esistenti tra le legislazioni nazionali in materia di controllo; che per realizzare questo scopo, pur assicurando una protezione adeguata degli assicurati e dei terzi in tutti gli Stati membri, è opportuno coordinare segnatamente le disposizioni relative alle garanzie finanziarie richieste alle imprese di assicurazioni;

considerando che una classifica dei rischi per ramo è necessaria allo scopo di determinare, in particolar modo, le attività che formano oggetto dell'autorizzazione obbligatoria e l'ammontare del fondo minimo di garanzia stabilito in funzione del ramo esercitato;

considerando che è opportuno escludere dal campo di applicazione della direttiva talune mutue che, in

virtù del loro regime giuridico, soddisfano a condizioni di sicurezza ed offrono garanzie finanziarie peculiari; che è inoltre opportuno escludere certi organismi, in diversi Stati membri, la cui attività si esercita su un settore molto ristretto ed è statutariamente limitata a un determinato territorio o a determinate persone;

considerando che le varie legislazioni contengono norme differenti per quanto riguarda il cumulo dell'assicurazione malattia, dell'assicurazione crediti e cauzioni e dell'assicurazione spese legali, sia fra di loro sia con altri rami assicurativi; che il mantenimento di tale divergenza dopo la soppressione delle restrizioni del diritto di stabilimento nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita lascerà sussistere ostacoli allo stabilimento; che la soluzione di questo problema dovrà essere prevista in un coordinamento ulteriore che dovrà essere realizzato entro un periodo relativamente breve;

considerando che è necessario estendere in ciascuno Stato membro il controllo a tutti i rami assicurativi previsti dalla presente direttiva; che tale controllo è possibile unicamente se le suddette attività sono soggette ad una autorizzazione amministrativa; che occorre dunque precisare le condizioni di concessione o di revoca dell'autorizzazione; che è indispensabile prevedere un ricorso giurisdizionale contro le decisioni di rifiuto o di revoca dell'autorizzazione stessa;

considerando che conviene assoggettare i rami detti di trasporto, di cui ai numeri 4, 5, 6, 7 e 12 del punto A dell'allegato, ed i rami di credito, di cui ai numeri 14 e 15 del punto A dell'allegato, ad un regime più elastico in ragione delle fluttuazioni costanti delle transazioni in merci ed in crediti;

considerando che la ricerca di un metodo comune di calcolo delle riserve tecniche forma attualmente oggetto di studi sul piano comunitario; che appare quindi opportuno riservare ad ulteriori direttive l'attuazione del coordinamento in questa materia, nonché i problemi relativi alla determinazione delle categorie di investimenti e alla valutazione delle attività;

(1) GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 36/62.

(2) GU n. C 27 del 28. 3. 1968, pag. 15.

(3) GU n. 158 del 18. 7. 1967, pag. 1.

considerando che è necessario che le imprese di assicurazioni dispongano, oltre alle riserve tecniche sufficienti per far fronte agli impegni contrattati, di una riserva complementare, detta margine di solvibilità, rappresentata dal patrimonio libero, onde far fronte ai rischi dell'esercizio; che, per assicurare, sotto questo profilo, che gli obblighi imposti siano determinati in funzione di criteri oggettivi, i quali pongano su un piano di eguaglianza di concorrenza le imprese aventi la stessa importanza, conviene prevedere che questo margine sia in rapporto con il volume globale degli affari dell'impresa e sia determinato in funzione di due indici di sicurezza fondati l'uno sui premi e l'altro sui sinistri;

considerando che è necessario esigere un fondo minimo di garanzia in funzione della gravità del rischio nei rami praticati, sia per assicurare che le imprese dispongano fin dal momento della loro costituzione di mezzi adeguati, sia per garantire che, nel corso della loro attività, il margine di solvibilità non scenda in nessun caso al di sotto di un limite minimo di sicurezza;

considerando che è necessario prevedere misure per il caso in cui la situazione finanziaria dell'impresa diventi tale da renderle difficile il rispetto dei suoi impegni;

considerando che le regole coordinate riguardanti l'esercizio delle attività assicurative dirette all'interno della Comunità debbono, in linea di massima, applicarsi a tutte le imprese che operano sul mercato, e quindi anche alle agenzie e alle succursali delle imprese la cui sede sociale è situata fuori della Comunità; che è tuttavia opportuno prevedere, quanto alla modalità di controllo, disposizioni particolari nei confronti di tali agenzie e succursali, in quanto il patrimonio delle imprese da cui dipendono si trova al di fuori della Comunità;

considerando che è tuttavia opportuno permettere l'attenuazione di tali condizioni speciali, pur rispettando il principio che le agenzie e le succursali di tali imprese non devono ottenere un trattamento più favorevole delle imprese della Comunità;

considerando che talune misure transitorie sono necessarie per permettere segnatamente alle piccole e medie imprese esistenti di adattarsi alle norme che devono essere adottate dagli Stati membri in esecuzione della presente direttiva, fatta salva l'applicazione dell'articolo 53 del trattato;

considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme delle norme coordinate e prevedere a tal fine una stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri in questo settore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Titolo I — Disposizioni generali

Articolo 1

La presente direttiva riguarda l'accesso alle attività non salariate dell'assicurazione diretta praticata dalle imprese di assicurazione che sono stabilite in uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi, nei rami definiti nell'allegato della presente direttiva, nonché l'esercizio di tali attività.

Articolo 2

La presente direttiva non riguarda

1. le seguenti assicurazioni:

- a) il ramo vita, cioè quello comprendente in particolare l'assicurazione per il caso di sopravvivenza, l'assicurazione per il caso di morte, l'assicurazione mista, l'assicurazione per il caso di sopravvivenza con controassicurazione, le tontine, l'assicurazione nuzialità, l'assicurazione natalità;
- b) l'assicurazione di rendita;
- c) le assicurazioni complementari praticate dalle imprese di assicurazioni sulla vita, ossia le assicurazioni per danni corporali, comprese l'incapacità al lavoro professionale, le assicurazioni per morte in seguito ad infortunio, le assicurazioni per invalidità a seguito di infortunio o di malattia, quando queste diverse assicurazioni siano contratte in via complementare alle assicurazioni sulla vita;
- d) le assicurazioni comprese in un regime legale di sicurezza sociale;
- e) l'assicurazione praticata in Irlanda e nel Regno Unito denominata «permanent health insurance» (assicurazione malattia, di lunga durata non rescindibile).

2. le seguenti operazioni:

- a) le operazioni di capitalizzazione, quali sono definite dalla legislazione dei singoli Stati membri;
- b) le operazioni degli enti di previdenza e di soccorso le cui prestazioni variano in base ai mezzi disponibili e in cui il contributo degli iscritti è determinato forfettariamente;
- c) le operazioni effettuate da un'organizzazione priva di personalità giuridica e che hanno per oggetto la mutua garanzia dei suoi membri, senza dar luogo al pagamento di premi né alla costituzione di riserve tecniche;

d) fino a coordinamento ulteriore, che dovrà intervenire entro un termine di quattro anni dalla notifica della presente direttiva, le operazioni di assicurazione credito all'esportazione per conto o con la garanzia dello Stato.

Articolo 3

1. La presente direttiva non riguarda le mutue di cui, nel contempo

- lo statuto prevede la possibilità di procedere a un richiamo di contributi o di ridurre le prestazioni,
- l'attività non copre i rischi di responsabilità civile — salvo se questi costituiscono una garanzia accessoria nel senso del punto C dell'allegato — né i rischi di credito e di cauzione;
- l'ammontare annuo di contributi riscossi in virtù delle attività di cui alla presente direttiva non eccede un milione di unità di conto, e
- la metà almeno dei contributi riscossi in virtù delle attività di cui alla presente direttiva proviene da persone iscritte alla mutua.

2. Essa non riguarda inoltre le mutue che hanno concluso con un'impresa della stessa natura una convenzione che prevede la riassicurazione integrale dei contratti assicurativi da esse sottoscritti o la sostituzione dell'impresa cessionaria all'impresa cedente per l'esecuzione degli impegni risultanti dai citati contratti.

In questo caso, l'impresa cessionaria è soggetta alla direttiva.

Articolo 4

La direttiva non concerne, salvo modifiche dello statuto per quanto riguarda la loro competenza:

a) in Germania

— i seguenti enti di diritto pubblico che beneficiano di un monopolio (Monopolanstalten):

1. Badische Gebäudeversicherungsanstalt, Karlsruhe
2. Bayerische Landesbrandversicherungsanstalt, München
3. Bayerische Landestiersversicherungsanstalt, Schlachtviehversicherung, München
4. Braunschweigische Landesbrandversicherungsanstalt, Braunschweig

5. Hamburger Feuerkasse, Hamburg

6. Hessische Brandversicherungsanstalt (Hessische Brandversicherungskammer), Darmstadt

7. Hessische Brandversicherungsanstalt, Kassel

8. Hohenzollernsche Feuerversicherungsanstalt, Sigmaringen

9. Lippische Landesbrandversicherungsanstalt, Detmold

10. Nassauische Brandversicherungsanstalt, Wiesbaden

11. Oldenburgische Landesbrandkasse, Oldenburg

12. Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse, Aurich

13. Feuersozietät Berlin, Berlin

14. Württembergische Gebäudebrandversicherungsanstalt, Stuttgart

Tuttavia, la competenza territoriale non è ritenuta modificata nel caso di una fusione di questi enti effettuata allo scopo di mantenere a favore del nuovo ente la competenza territoriale degli organismi fusi; del pari, la competenza in merito ai rami esercitati non è ritenuta modificata se uno di tali enti riprende, per lo stesso territorio, uno o più rami di uno dei suddetti enti.

— i seguenti enti semipubblici:

1. Postbeamtenkrankenkasse
2. Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten;

b) in Francia

gli organismi seguenti:

1. Caisse départementale des incendiés des Ardennes
2. Caisse départementale des incendiés de la Côte-d'Or
3. Caisse départementale des incendiés de la Marne
4. Caisse départementale des incendiés de la Meuse

5. Caisse départementale des incendiés de la Somme
 6. Caisse départementale grêle du Gers
 7. Caisse départementale grêle de l'Hérault;
- c) *in Irlanda*
Voluntary Health Insurance Board;
- d) *in Italia*
la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass);
- e) *nel Regno Unito*
the Crown Agents.
- b) l'impresa la cui sede sociale si trova in un altro Stato membro e che apre una succursale o un'agenzia nel territorio dello Stato membro interessato;
- c) l'impresa che, dopo aver ricevuto l'autorizzazione prevista alla lettera a) o alla lettera b), estende sul territorio di questo Stato le sue attività ad altri rami;
- d) l'impresa che, avendo ottenuto conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, l'autorizzazione per una parte del territorio nazionale, estende la sua attività al di fuori di detta parte.
3. Gli Stati membri non subordinano a un deposito o ad una cauzione il rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 5

Ai sensi della presente direttiva si intende per

- a) unità di conto: quella definita dall'articolo 4 dello statuto della Banca europea per gli investimenti;
- b) congruenza: la rappresentazione degli impegni esigibili in una valuta, con corrispondenti attività rappresentate o realizzabili in questa stessa valuta;
- c) localizzazione delle attività: la presenza di attività mobiliari o immobiliari all'interno di uno Stato membro, senza però che le attività mobiliari debbano formare oggetto di deposito e che le attività immobiliari debbano essere soggette a misure restrittive, quali l'iscrizione di ipoteche. Le attività rappresentate da crediti sono considerate come localizzate nello Stato membro nel quale esse sono realizzabili.

Titolo II — Norme applicabili alle imprese la cui sede sociale si trova all'interno della Comunità

Sezione A: Condizioni di accesso

Articolo 6

1. Ciascun Stato membro subordina ad autorizzazione amministrativa l'accesso all'attività assicurativa diretta sul proprio territorio.
2. Quest'autorizzazione dev'essere richiesta all'autorità competente dello Stato membro interessato da:
 - a) l'impresa che stabilisce la propria sede sociale sul territorio di tale Stato;

Articolo 7

1. L'autorizzazione è valida per l'intero territorio nazionale, a meno che, nella misura in cui la legislazione nazionale lo permette, il richiedente domandi l'autorizzazione di esercitare la propria attività soltanto in una parte del territorio nazionale.
2. L'autorizzazione è concessa per ramo. Essa copre l'intero ramo, a meno che il richiedente desideri garantire soltanto una parte dei rischi che rientrano in detto ramo quali sono previsti al punto A dell'allegato.

Tuttavia:

- a) ogni Stato membro ha facoltà di concedere l'autorizzazione per i gruppi di rami indicati nel punto B dell'allegato, dandole la denominazione corrispondente ivi prevista;
- b) l'autorizzazione concessa per un ramo o per un gruppo di rami è valida anche per la garanzia dei rischi accessori compresi in un altro ramo, se sono soddisfatte le condizioni previste al punto C dell'allegato;
- c) fino a coordinamento ulteriore, che dovrà intervenire entro un termine di quattro anni dalla notifica della presente direttiva, la Repubblica federale di Germania può mantenere il divieto di cumulare sul suo territorio l'assicurazione malattia, l'assicurazione crediti e cauzione o l'assicurazione tutela giuridica, sia tra loro, sia con altri rami.

Articolo 8

1. Ogni Stato membro esige che le imprese che si costituiscono sul suo territorio e richiedono l'autorizzazione

a) adottino una delle forme seguenti:

— per quanto riguarda il Regno del Belgio:

«société anonyme/naamloze vennootschap», «société en commandite par actions/vennootschap bij wijze van geldschieting op aandelen», «association d'assurance mutuelle/onderlinge verzekeringsmaatschappij», «société coopérative/coöperatieve vennootschap»;

— per quanto riguarda il Regno di Danimarca:

«aktieselskaber» (società per azioni), «gængsindige selskaber» (società mutue);

— per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania:

«Aktiengesellschaft», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «Öffentlich-rechtliches Wettbewerbs-Versicherungsunternehmen»;

— per quanto riguarda la Repubblica francese:

«société anonyme», «société à forme mutuelle», «mutuelle», «union de mutuelles»;

— per quanto riguarda la Repubblica d'Irlanda:

«incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited»;

— per quanto riguarda la Repubblica italiana:

«società per azioni», «società cooperativa», «mutua di assicurazione»;

— per quanto riguarda il Granducato del Lussemburgo:

«société anonyme», «société en commandite par actions», «association d'assurances mutuelles», «société coopérative»;

— per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi:

«naamloze vennootschap», «onderlinge waarborgmaatschappij», «coöperatieve vereniging»;

— per quanto riguarda il Regno Unito:

«incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited», «societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts», «societies registered under the Friendly Societies Act», l'associazione dei sottoscrittori denominata Lloyd's;

Gli Stati membri possono inoltre creare, ove occorra, imprese che assumono qualsiasi forma di

diritto pubblico, se lo scopo di tali enti sia quello di fare operazioni di assicurazione a condizioni equivalenti a quelle delle imprese di diritto privato;

b) limitino il loro oggetto sociale all'attività assicurativa e alle operazioni che ne dipendono direttamente, ad esclusione di qualsiasi altra attività commerciale;

c) presentino un programma d'attività conforme all'articolo 9;

d) possiedano il minimo del fondo di garanzia previsto dall'articolo 17, paragrafo 2.

2. L'impresa che sollecita l'autorizzazione per l'estensione delle sue attività ad altri rami o, nel caso previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), ad un'altra parte del territorio, deve presentare un programma d'attività conforme all'articolo 9, per quanto riguarda questi altri rami o questa altra parte del territorio.

Essa deve inoltre fornire la prova che dispone del margine di solvibilità di cui all'articolo 16 e, se per questi altri rami l'articolo 17, paragrafo 2 esige un fondo di garanzia minimo più elevato di quello precedente, che essa possiede questo minimo.

3. L'attuale coordinamento non osta a che gli Stati membri applichino disposizioni che prevedono la necessità di una qualifica tecnica degli amministratori, nonché l'approvazione dello statuto, delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe e di qualsiasi altro documento necessario al normale esercizio del controllo.

4. Le disposizioni anzidette non possono prevedere che la domanda di autorizzazione sia esaminata in funzione delle necessità economiche del mercato.

Articolo 9

Il programma d'attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) deve contenere le indicazioni o giustificazioni riguardanti:

a) la natura dei rischi che l'impresa si propone di garantire; le condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione che essa si propone di utilizzare;

b) le tariffe che l'impresa intende applicare per ciascuna categoria di operazioni;

c) i principi direttivi in materia di riassicurazione;

- d) gli elementi che costituiscono il fondo minimo di garanzia;
 - e) le previsioni circa le spese d'impianto dei servizi amministrativi e della rete di produzione ed i mezzi finanziari destinati a farvi fronte;
- e, inoltre, per i primi tre esercizi sociali:
- f) le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese d'impianto, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;
 - g) le previsioni relative ai premi o ai contributi e ai sinistri;
 - h) la situazione probabile di tesoreria;
 - i) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura degli impegni e del margine di solvibilità.

Tuttavia non sono richieste le indicazioni di cui alle lettere a) e b) se si tratta di rischi classificati ai numeri 4, 5, 6, 7 e 12 del punto A dell'allegato, né sono richieste le indicazioni di cui alla lettera b), se si tratta di rischi classificati ai numeri 14 e 15 del punto A dell'allegato. Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) possono non essere richieste se si tratta di rischi classificati al n. 11 del medesimo punto.

Articolo 10

1. Ciascuno Stato membro esige che l'impresa avente sede sociale sul territorio di un altro Stato membro e che chiede l'autorizzazione per l'apertura di un'agenzia o di una succursale:
 - a) comunichi il proprio statuto e l'elenco degli amministratori;
 - b) presenti un certificato, rilasciato dalle autorità competenti del paese della sede sociale, attestante i rami che l'impresa interessata è abilitata a praticare e che essa dispone del minimo fondo di garanzia o, se è più elevato, del minimo del margine di solvibilità calcolato conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, e indicante i rischi che tale impresa garantisce effettivamente, nonché i mezzi finanziari di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera e);
 - c) presenti un programma di attività conforme all'articolo 11;
 - d) designi un mandatario generale che abbia il domicilio e la residenza nel paese ospitante e sia dotato

di poteri sufficienti ad impegnare l'impresa nei confronti dei terzi, ed a rappresentarla dinanzi alle autorità ed alle giurisdizioni del paese ospitante; se il mandatario è una persona giuridica, deve avere la sede sociale nel paese ospitante e deve designare a sua volta, per rappresentarlo, una persona fisica che risponda alle condizioni sopra indicate. Il mandatario designato non può essere ricusato dallo Stato membro se non per motivi inerenti alla sua onorabilità o alla sua qualifica tecnica, nelle condizioni applicabili ai dirigenti delle imprese che hanno la loro sede sociale sul territorio dello Stato interessato.

Per quanto riguarda i Lloyd's, in caso di controversie nel paese ospitante inerenti ad assicurazioni contratte non dovrebbero sorgere, per l'assicurato, maggiori difficoltà di quelle che incontrerebbe in caso di controversie analoghe sorte contro assicuratori di tipo classico. A tal fine, le competenze del mandatario generale devono in particolare includere la facoltà di essere citato in giudizio, nella detta qualità, con effetto nei confronti dei sottoscrittori interessati dei Lloyd's.

2. Ciascuno Stato membro esige per l'estensione delle attività dell'agenzia o succursale, sia ad altri rami sia ad altra parte del territorio nazionale nel caso previsto all'articolo 6, paragrafo 2, lettera d), che il richiedente l'autorizzazione presenti un programma d'attività conforme all'articolo 11 e soddisfi alle condizioni definite al paragrafo 1, lettera b).
3. L'attuale coordinamento non osta a che gli Stati membri applichino disposizioni che prevedano, per tutte le imprese di assicurazioni, la necessità di una approvazione delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe, e di qualsiasi altro documento necessario al normale esercizio del controllo.
4. Le disposizioni anzidette non possono prevedere che la domanda di autorizzazione sia esaminata in funzione delle necessità economiche del mercato.

Articolo 11

1. Il programma di attività dell'agenzia o succursale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), deve contenere le indicazioni o giustificazioni riguardanti:
 - a) la natura dei rischi che l'impresa si propone di garantire nel paese ospitante; le condizioni generali e speciali delle polizze d'assicurazione che essa si propone di utilizzare nel suddetto paese;
 - b) le tariffe che l'impresa intende applicare per ciascuna categoria di operazioni;

- c) i principi direttivi in materia di riassicurazione;
 - d) la situazione del margine di solvibilità dell'impresa, di cui agli articoli 16 e 17;
 - e) le previsioni circa le spese d'impianto dei servizi amministrativi e della rete di produzione ed i mezzi finanziari destinati a farvi fronte;
- e, inoltre, per i primi tre esercizi sociali:
- f) le previsioni relative alle spese di gestione;
 - g) le previsioni relative ai premi o ai contributi ed ai sinistri, in ragione delle attività nuove;
 - h) la situazione probabile di tesoreria dell'agenzia o succursale.

Tuttavia non sono richieste le indicazioni di cui alle lettere a) e b), se si tratta di rischi classificati ai numeri 4, 5, 6, 7 e 12 del punto A dell'allegato, né sono richieste le indicazioni di cui alla lettera b), se si tratta di rischi classificati ai numeri 14 e 15 del punto A dell'allegato. Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) possono non essere richieste se si tratta di rischi classificati al n. 11 del medesimo punto.

2. Il programma è accompagnato dal bilancio e dal conto profitti e perdite dell'impresa per ciascuno dei tre ultimi esercizi sociali. Tuttavia, quando l'impresa abbia meno di tre esercizi sociali, essa deve fornire tali elementi soltanto per gli esercizi già chiusi.

Per quanto riguarda i Lloyd's, alla comunicazione del bilancio e del conto profitti e perdite si sostituisce l'obbligo di presentare i conti globali annui relativi alle operazioni di assicurazione, corredati dall'attestato che i certificati dei revisori dei conti sono stati forniti per ciascun assicuratore, in modo da provare che le responsabilità sorte in seguito a tali operazioni sono interamente coperte dall'attivo. Tali documenti debbono permettere alle autorità di controllo di avere una visione comparativa dello stato di solvibilità dell'associazione.

3. Il programma, accompagnato dalle osservazioni delle autorità incaricate di concedere l'autorizzazione, è trasmesso alle autorità competenti del paese della sede sociale. Queste ultime rendono noto il loro parere alle prime, entro tre mesi dall'avvenuto ricevimento dei documenti; in caso di silenzio allo scadere di tale termine, il parere delle autorità interpellate si considera favorevole.

Articolo 12

Ogni decisione di rifiuto deve essere motivata in modo preciso e notificata all'impresa interessata.

Ogni Stato membro prevede un ricorso giurisdizionale contro qualsiasi decisione di rifiuto.

Lo stesso ricorso è previsto nel caso in cui le autorità competenti non si siano pronunciate sulla domanda di autorizzazione nel termine di sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento della stessa.

Sezione B: Condizioni di esercizio

Articolo 13

Gli Stati membri verificano, in stretta collaborazione, la situazione finanziaria delle imprese autorizzate.

Articolo 14

L'autorità di controllo dello Stato membro, sul territorio del quale è situata la sede sociale dell'impresa, deve verificare lo stato di solvibilità di quest'impresa per l'insieme delle sue attività. Le autorità di controllo degli altri Stati membri sono tenute a fornirle tutte le informazioni necessarie per consentirle di effettuare tale verifica.

Articolo 15

1. Ciascuno Stato membro sul cui territorio un'impresa esercita la sua attività impone a quest'ultima di costituire riserve tecniche sufficienti.

L'ammontare di tali riserve è determinato in base alle norme fissate dallo Stato interessato o, in mancanza, secondo le procedure stabilite da questo Stato.

2. Le riserve tecniche devono avere come contropartita attività equivalenti, congrue e localizzate in ognuno dei paesi in cui si eserciti l'attività. Tuttavia, gli Stati membri potranno accordare delle attenuazioni alle regole della congruenza e della localizzazione delle attività.

Tenuto conto della sua situazione particolare, il Lussemburgo, sino al coordinamento delle legislazioni sulla liquidazione delle imprese, può mantenere il regime di garanzie relativo alle riserve tecniche esistenti al momento dell'entrata in vigore della direttiva.

La regolamentazione del paese in cui si esercita l'attività stabilisce la natura delle attività ed eventualmente i limiti entro i quali queste possono essere ammesse a rappresentazione delle riserve tecniche, nonché le norme di valutazione di dette attività.

3. Se uno Stato membro ammette la rappresentazione di riserve tecniche mediante crediti sui riassicuratori, fissa la percentuale ammessa. In questo caso non può, in deroga a quanto previsto dal paragrafo 2, esigere la localizzazione di questi crediti.

4. L'autorità di controllo dello Stato membro, sul territorio del quale è situata la sede sociale di un'impresa, vigila affinché il bilancio dell'impresa presenti, per le riserve tecniche, attività equivalenti agli impegni contratti in tutti i paesi in cui essa esercita.

Articolo 16

1. Ciascuno Stato membro impone ad ogni impresa la cui sede sociale si trova sul suo territorio, la costituzione di un margine di solvibilità sufficiente per l'insieme delle sue attività.

Il margine di solvibilità corrisponde al patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali. Esso comprende in particolare:

- il capitale sociale versato o, se si tratta di mutue, il fondo iniziale effettivo;
- la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25 % di questo capitale o fondo;
- le riserve (legali e libere) non corrispondenti agli impegni;
- il riporto dagli utili;
- il richiamo di contributi che le mutue e le società a forma mutua, a contributi variabili, possono esigere dai loro iscritti a titolo dell'esercizio, fino a concorrenza della metà della differenza tra i contributi massimi e i contributi effettivamente richiamati; tuttavia, queste possibilità di richiamo non possono rappresentare più del 50 % del margine;
- su domanda e giustificazione dell'impresa, ed in caso di accordo delle autorità di controllo degli Stati membri interessati nei quali l'impresa esercita la sua attività, le plusvalenze risultanti da sottovalutazione di elementi dell'attivo o da sopravvalutazione di elementi del passivo, nella misura in cui tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale.

La sopravvalutazione delle riserve tecniche è stabilita in rapporto al loro ammontare calcolato dall'impresa conformemente alla regolamentazione nazionale; tuttavia, sino al coordinamento ulteriore delle riserve tecniche, il 75 % della differenza tra l'importo della riserva per rischi in corso calcolato forfettariamente dall'impresa mediante l'applicazione di una percentuale minima in rapporto ai premi e l'importo che sarebbe stato ottenuto calcolando la riserva contratto per contratto, quando la legislazione nazionale dà la possibilità di scelta tra i due metodi, può essere preso in considerazione nel margine di solvibilità fino a concorrenza del 20 %.

2. Il margine di solvibilità è determinato in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi sociali. Tuttavia, qualora le imprese praticino essenzialmente soltanto uno o più dei rischi tempesta, grandine, gelo, sono presi in considerazione come periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri gli ultimi sette esercizi sociali.

3. Fatto salvo l'articolo 17, l'ammontare del margine di solvibilità deve essere pari al più elevato dei due risultati seguenti:

primo risultato (in relazione ai premi):

- si cumulano i premi o contributi emessi per gli affari diretti nel corso dell'ultimo esercizio, a valere per tutti gli esercizi, accessori compresi;
- si aggiunge l'importo dei premi accettati in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio;
- si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio, nonché l'importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo.

Dopo aver ripartito l'importo così ottenuto in due quote, la prima fino a 10 milioni di unità di conto, la seconda comprendente l'eccedenza, le frazioni del 18 % e del 16 % sono calcolate rispettivamente su tali quote e sommate.

Il primo risultato è ottenuto moltiplicando l'ammontare così calcolato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa dopo cessione in riassicurazione, e l'ammontare dei sinistri lordi; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 %.

secondo risultato (in relazione ai sinistri):

- si cumulano, senza detrarre i sinistri a carico dei cessionari e retrocessionari, gli importi dei sinistri pagati per gli affari diretti nel corso dei periodi di cui al paragrafo 2;
- si aggiunge l'importo dei sinistri pagati a titolo di accettazioni in riassicurazione o in retrocessione nel corso degli stessi periodi;
- si aggiunge l'ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare, costituiti alla fine dell'ultimo esercizio, sia per gli affari diretti che per le accettazioni in riassicurazione;
- si detrae l'ammontare dei ricorsi incassati durante i periodi di cui al paragrafo 2;
- si detrae l'ammontare degli accantonamenti o riserve per sinistri da pagare, costituiti all'inizio del secondo esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato, sia per gli affari diretti che per le accettazioni in riassicurazione.

Dopo aver ripartito il terzo, o il settimo, secondo il periodo di riferimento fissato conformemente al paragrafo 2, dell'ammontare così ottenuto in due quote, la prima fino a 7 milioni di unità di conto e la seconda comprendente l'eccedenza, le frazioni del 26 % e del 23 % vengono rispettivamente calcolate su tali quote e sommate.

Il secondo risultato si ricava moltiplicando l'ammontare ottenuto per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'importo dei sinistri che rimangono a carico dell'impresa dopo cessione in riassicurazione, e l'importo dei sinistri lordi; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50 %.

4. Le frazioni applicabili alle quote considerate nel paragrafo 3 sono ridotte ad un terzo per quanto riguarda l'assicurazione malattia gestita secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita, se

- i premi riscossi sono calcolati in base a tabelle di morbidità secondo i metodi matematici applicati in materia di assicurazioni;
- è costituita una riserva d'invecchiamento;
- è riscosso un supplemento di premio per costituire un margine di sicurezza adeguato;
- l'assicuratore non può denunciare il contratto che entro il termine del terzo anno d'assicurazione, al più tardi;

— il contratto prevede la possibilità di aumentare i premi o di ridurre le prestazioni anche per contratti in corso.

5. Nel caso dei Lloyd's, in cui il calcolo del primo risultato in relazione ai premi, di cui al paragrafo 3, è effettuato sulla base dei premi netti, questi ultimi sono moltiplicati per una percentuale forfettaria il cui ammontare è fissato annualmente e determinato dall'autorità di controllo della sede. Tale percentuale forfettaria deve essere calcolata in base agli elementi statistici più recenti riguardanti in particolare le commisioni versate.

Questi elementi nonché il calcolo effettuato sono comunicati alle autorità di controllo del paese in cui i Lloyd's si sono insediati.

Articolo 17

1. Il terzo del margine di solvibilità costituisce il fondo di garanzia.
2. a) Il fondo di garanzia non può comunque essere inferiore a:
 - 400 000 unità di conto se si tratta dei rischi o di una parte dei rischi compresi in uno dei rami classificati al punto A dell'allegato ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15;
 - 300 000 unità di conto se si tratta dei rischi o di una parte dei rischi compresi in uno dei rami classificati al punto A dell'allegato ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16;
 - 200 000 unità di conto se si tratta dei rischi o di una parte dei rischi compresi in uno dei rami classificati al punto A dell'allegato ai numeri 9 e 17.
- b) Se l'attività dell'impresa si estende a parecchi rami o a parecchi rischi, è preso in considerazione soltanto il ramo od il rischio che esige l'importo più elevato.
- c) Ogni Stato membro può prevedere la riduzione di un quarto del minimo del fondo di garanzia per le mutue e le società a forma mutualistica.

Articolo 18

1. Gli Stati membri non fissano alcuna norma riguardante la scelta delle attività che superano quelle rappresentanti le riserve tecniche considerate all'articolo 15.

2. Fatti salvi l'articolo 15, paragrafo 2, l'articolo 20, paragrafi 1 e 3 e l'articolo 22, paragrafo 1, ultimo comma, gli Stati membri non restringono la libera disponibilità delle attività mobiliari o immobiliari facenti parte del patrimonio delle imprese autorizzate.

Tuttavia la Repubblica federale di Germania, sino al coordinamento ulteriore delle condizioni di accesso all'attività di assicurazione sulla vita e del suo esercizio, può mantenere, per quanto riguarda le assicurazioni malattia ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, le restrizioni imposte alla libera disponibilità delle attività nella misura in cui si faccia dipendere la libera disponibilità delle attività che coprono le riserve matematiche dall'accordo di un «Treuhänder».

Tuttavia il Regno di Danimarca, fino a coordinamento ulteriore, può mantenere le disposizioni legislative che impongono restrizioni alla libera disponibilità delle attività costituite da imprese di assicurazione per coprire le pensioni dovute a titolo d'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

3. Queste disposizioni non pregiudicano le misure che gli Stati membri, pur rispettando la regolamentazione menzionata all'articolo 15, paragrafo 2, dei paesi in cui si esercita l'attività, e salvaguardando inoltre gli interessi degli assicurati, sono abilitati ad adottare in quanto proprietari o associati delle imprese in causa.

Articolo 19

1. Ciascuno Stato membro impone alle imprese aventi la sede sociale sul suo territorio di presentare un resoconto annuale, per tutte le operazioni, della loro situazione e del loro stato di solvibilità.

2. Gli Stati membri esigono dalle imprese che esercitano le assicurazioni sul loro territorio di fornire periodicamente i documenti necessari per l'esercizio del controllo nonché i documenti statistici. Le autorità competenti si comunicano i documenti e le informazioni utili all'esercizio del controllo.

Articolo 20

1. Qualora l'impresa non si conformi alle disposizioni previste all'articolo 15, l'autorità di controllo del paese in cui essa esercita la sua attività può vietare, dopo avere informato della sua intenzione le autorità di controllo del paese della sede sociale, la libera disponibilità delle attività localizzate in tale paese.

2. Al fine di ristabilire la situazione finanziaria di un'impresa il cui margine di solvibilità non raggiunga più il minimo prescritto all'articolo 16, paragrafo 3, l'autorità di controllo del paese della sede sociale esige un piano di risanamento che deve essere sottoposto alla sua approvazione.

3. Qualora il margine di solvibilità non raggiunga più il fondo di garanzia definito all'articolo 17, l'autorità di controllo del paese della sede sociale esige dall'impresa un piano di finanziamento a breve termine che deve essere sottoposto alla sua approvazione.

Essa può inoltre restringere o vietare la libera disponibilità delle attività dell'impresa. Essa ne informa le autorità degli Stati membri sul territorio dei quali tale impresa è ugualmente autorizzata, le quali, a sua richiesta, adottano le stesse misure.

4. Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 3 le autorità di controllo competenti possono adottare inoltre tutte le misure atte a salvaguardare gli interessi degli assicurati.

5. Le autorità di controllo degli Stati membri sul territorio dei quali l'impresa in oggetto è stata ugualmente autorizzata, collaborano per l'esecuzione delle misure previste ai paragrafi da 1 a 4.

Articolo 21

1. Ciascuno Stato membro consente alle imprese autorizzate di trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti se il cessionario possiede, tenuto conto del trasferimento, il margine di solvibilità necessario.

Le autorità di controllo interessate si consultano prima di autorizzare il trasferimento.

2. Una volta ammesso dall'autorità di controllo competente, il trasferimento diventa opponibile di pieno diritto agli assicurati interessati.

Sezione C: Revoca dell'autorizzazione

Articolo 22

1. L'autorizzazione concessa dall'autorità competente dello Stato membro sul territorio del quale si trova la sede sociale dell'impresa può essere revocata da questa autorità quando l'impresa:

a) non soddisfi più alle condizioni di accesso;

- b) non abbia potuto realizzare, entro i termini stabiliti, le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'articolo 20;
- c) manchi gravemente agli obblighi che le incombono in virtù della regolamentazione nazionale.

In caso di revoca dell'autorizzazione, l'autorità di controllo del paese della sede sociale ne informa le autorità di controllo degli altri Stati membri che hanno autorizzato l'impresa; questi ultimi debbono procedere anch'essi alla revoca dell'autorizzazione. L'autorità di controllo del paese della sede sociale adotta, con il concorso dell'autorità di controllo degli altri Stati membri, tutte le misure atte a salvaguardare gli interessi degli assicurati, e segnatamente restringe la libera disponibilità delle attività dell'impresa, quando una tale restrizione non sia stata ancora imposta in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1 e paragrafo 3, secondo comma.

2. L'autorizzazione concessa alle agenzie o succursali di imprese aventi la loro sede sociale in un altro Stato membro può essere revocata quando l'agenzia o la succursale:

- a) non soddisfi più alle condizioni d'accesso;
- b) manchi gravemente agli obblighi che le incombono in virtù della regolamentazione del paese in cui esercita la propria attività, specialmente per quanto riguarda la costituzione delle riserve tecniche definite all'articolo 15.

Prima di procedere alla revoca dell'autorizzazione, le autorità di controllo del paese d'esercizio consultano l'autorità di controllo del paese della sede sociale dell'impresa. Qualora esse ritengano necessario sospendere l'attività delle agenzie o succursali di cui trattasi prima che sia ultimata questa consultazione, ne informano immediatamente la stessa autorità.

3. Qualsiasi decisione di revoca dell'autorizzazione o di sospensione di attività deve essere motivata in modo preciso e notificata all'impresa interessata.

Ciascuno Stato membro prevede un ricorso giurisdizionale contro la decisione di revoca.

Titolo III — Norme applicabili alle agenzie o succursali stabilite nella Comunità e dipendenti da imprese la cui sede sociale si trova fuori della Comunità

Articolo 23

1. Ciascuno Stato membro subordina al rilascio di una autorizzazione amministrativa l'accesso, sul suo

territorio, all'attività di cui all'articolo 1, per ogni impresa avente la sede sociale fuori della Comunità.

2. Lo Stato membro può accordare l'autorizzazione se l'impresa risponde almeno alle seguenti condizioni:

- a) essere abilitata a praticare le operazioni di assicurazione, in conformità della legislazione nazionale da cui essa dipende;
- b) aprire un'agenzia o una succursale sul territorio di detto Stato membro;
- c) impegnarsi a istituire, presso la sede dell'agenzia o della succursale, una contabilità specifica dell'attività che essa vi esercita, e a conservarvi tutti i documenti relativi agli affari trattati;
- d) designare un mandatario generale che dev'essere riconosciuto dall'autorità competente;
- e) disporre, nel paese d'esercizio, di attività per un ammontare almeno uguale alla metà del minimo prescritto all'articolo 17, paragrafo 2 per il fondo di garanzia, e depositare un quarto di questo minimo, a titolo di cauzione;
- f) impegnarsi a possedere un margine di solvibilità conformemente all'articolo 25;
- g) presentare un programma di attività conforme all'articolo 11, paragrafi 1 e 2.

Articolo 24

Gli Stati membri impongono alle imprese di costituire riserve tecniche sufficienti corrispondenti agli impegni sottoscritti sul loro territorio; essi vigilano affinché la contropartita di tali riserve tecniche sia costituita dall'agenzia o succursale mediante attività equivalenti e, nella misura fissata dallo Stato, congrue.

Per il calcolo delle riserve tecniche, la determinazione delle categorie di investimento e la valutazione delle attività si applica la legislazione degli Stati membri.

Lo Stato membro interessato esige che le attività formanti la contropartita delle riserve tecniche siano localizzate sul suo territorio. È peraltro applicabile l'articolo 15, paragrafo 3.

Articolo 25

1. Ogni Stato membro impone alle agenzie o succursali aperte sul suo territorio di disporre di un margine di solvibilità costituito da attività libere da qualsiasi impegno prevedibile, previa deduzione degli elementi immateriali. Il margine è calcolato in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3. Per il calcolo di tale

marginale sono presi tuttavia in considerazione soltanto i premi o contributi ed i sinistri risultanti dalle operazioni realizzate dall'agenzia o succursale.

2. Il terzo del margine di solvibilità costituisce il fondo di garanzia. Esso non può essere inferiore alla metà del minimo previsto dall'articolo 17, paragrafo 2. Vi è incorporata la cauzione iniziale depositata in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera e).

3. Le attività rappresentative del margine di solvibilità devono essere localizzate all'interno dello Stato di esercizio fino a concorrenza del fondo di garanzia, e, per l'eccedenza, all'interno della Comunità.

Articolo 26

1. Le imprese che, dopo aver ottenuto l'autorizzazione di uno Stato membro, ottengono da uno o più altri Stati membri l'autorizzazione ad aprire sul loro territorio altre agenzie o succursali, possono richiedere uno o più dei vantaggi seguenti:

- a) che il margine di solvibilità di cui all'articolo 25 sia calcolato in funzione dell'attività globale che esse esercitano all'interno della Comunità; in tal caso vengono presi in considerazione i premi o contributi ed i sinistri risultanti dalle operazioni realizzate dall'insieme delle agenzie o succursali stabilite all'interno della Comunità;
- b) che siano dispensate dall'obbligo, previsto all'articolo 23, paragrafo 2, lettera e), di depositare anche in questi Stati la cauzione richiesta;
- c) che le attività formanti la contropartita del fondo di garanzia siano localizzate in uno qualunque degli Stati membri nei quali esse esercitano la loro attività.

2. In caso di accordo di almeno due Stati membri interessati su tutta o parte della domanda dell'impresa, l'autorità competente dello Stato membro sul territorio del quale si trova la sede di più antica data dell'impresa richiedente, verifica lo stato di solvibilità di tale impresa per l'insieme delle attività esercitate all'interno degli Stati membri che hanno partecipato all'accordo. Tuttavia, a richiesta dell'impresa e con l'accordo unanime degli Stati membri interessati, tale verifica potrà essere effettuata dall'autorità competente di un altro Stato membro. L'autorità che effettua la verifica ottiene a questo scopo le informazioni necessarie dagli altri Stati membri circa le agenzie o succursali stabilite sul loro territorio.

3. I vantaggi accordati dal presente articolo possono essere soppressi ad iniziativa di uno o più Stati membri interessati.

Articolo 27

Gli articoli 19 e 20 sono applicabili anche alle agenzie e succursali delle imprese previste dal presente titolo.

Per l'applicazione dell'articolo 20, l'autorità della sede di più vecchia data o quella che effettua in sua vece la verifica della solvibilità globale di tali agenzie o succursali, è equiparata all'autorità dello Stato sul territorio del quale si trova la sede sociale dell'impresa comunitaria.

Articolo 28

In caso di revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità di cui all'articolo 26, paragrafo 2, questa ne informa le autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa esercita la sua attività, le quali adottano le misure appropriate. Se la decisione di revoca è motivata dall'insufficienza della solvibilità globale quale è fissata nell'accordo di cui all'articolo 26, gli Stati membri parti dell'accordo medesimo procedono del pari alla revoca della loro autorizzazione.

Articolo 29

La Comunità, mediante accordi con uno o più paesi terzi conclusi conformemente al trattato, può convenire di applicare disposizioni diverse da quelle previste nel titolo presente, allo scopo di garantire in condizioni di reciprocità una sufficiente tutela degli assicurati degli Stati membri.

Titolo IV — Disposizioni transitorie e disposizioni varie

Articolo 30

1. Alle imprese di cui al titolo II e che, alla data dell'entrata in vigore delle misure di attuazione della direttiva, praticano sul loro territorio uno o più rami tra quelli di cui all'articolo 1, gli Stati membri concedono un termine di cinque anni a decorrere dalla notifica della direttiva per conformarsi alle condizioni degli articoli 16 e 17.

2. Inoltre gli Stati membri:

- a) possono accordare alle imprese previste al paragrafo 1 e che alla scadenza del termine di cinque anni non abbiano ancora completamente costituito il margine di solvibilità, un periodo suppl-

mentare fino ad un massimo di due anni, sempreché, conformemente all'articolo 20, dette imprese abbiano sottoposto all'approvazione dell'autorità di controllo le misure che si propongono di adottare per raggiungere tale margine.

b) possono dispensare le imprese previste al paragrafo 1 e che allo scadere del termine di cinque anni non abbiano raggiunto un incasso annuo di premi e contributi pari al sestuplo del fondo minimo di garanzia di cui all'articolo 17, paragrafo 2, dall'obbligo di costituire tale fondo prima della fine dell'esercizio per il quale premi o i contributi avranno raggiunto il sestuplo di detto fondo di garanzia. Alla luce dei risultati dell'esame previsto all'articolo 34, il Consiglio decide all'unanimità, su proposta della Commissione, quando gli Stati membri devono sopprimere la dispensa di cui trattasi.

3. Le imprese che desiderano estendere la loro attività ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 o dell'articolo 10, possono procedervi solo qualora esse si conformino immediatamente alle norme della direttiva. Tuttavia le imprese di cui al paragrafo 2, lettera b) e che, all'interno del territorio nazionale, estendono le loro attività ad altri rami d'attività o ad altre parti del territorio, possono essere dispensate, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla notifica della direttiva, dall'obbligo di costituire il fondo minimo di garanzia di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

4. Le imprese aventi forma diversa da quella indicata all'articolo 8 possono continuare ad esercitare, per tre anni a decorrere dalla notifica della direttiva, la loro attività attuale sotto la forma giuridica che esse rivestono al momento di detta notifica. Le imprese costituite nel Regno Unito «by Royal Charter», «by private Act» o «by special public Act» possono proseguire le loro attività sotto la loro attuale forma senza limitazione di tempo.

Le imprese che, in Belgio, conformemente al loro oggetto sociale, praticano i prestiti ipotecari per intervento, o che effettuano operazioni di risparmio, a norma del quarto comma dell'articolo 15 delle disposizioni relative al controllo delle casse di risparmio private, coordinate dal decreto reale del 23 giugno 1967, possono proseguire queste attività per tre anni a decorrere dalla notifica della direttiva.

Gli Stati membri interessati compilano l'elenco di tali imprese e lo comunicano agli Stati membri ed alla Commissione.

5. A richiesta delle imprese che soddisfano agli obblighi degli articoli 15, 16 e 17, gli Stati membri sopprimono le misure restrittive quali ipoteche, depositi o cauzioni che sono stati costituiti in virtù dell'attuale regolamentazione.

Articolo 31

Gli Stati membri concedono alle agenzie e succursali di cui al titolo III e che, alla data di entrata in vigore delle misure di attuazione della direttiva, praticano uno o più rami fra quelli di cui all'articolo 1, e che non estendano le loro attività ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, un termine massimo di cinque anni, a decorrere dalla notifica della direttiva, per conformarsi alle condizioni dell'articolo 25.

Articolo 32

Per un periodo che termina al momento dell'entrata in vigore di un accordo concluso con un paese terzo ai sensi dell'articolo 29 e al più tardi allo scadere di un termine di quattro anni a decorrere dalla notifica della direttiva, ogni Stato membro può mantenere, a favore delle imprese di tale paese stabilite nel suo territorio, il regime relativo alla congruenza e alla localizzazione delle riserve tecniche applicato loro il 1° gennaio 1973, a condizione che ne informi gli altri Stati membri e la Commissione e che tale regime non superi i limiti delle attenuazioni accordate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2 ad imprese di Stati membri stabilite nel suo territorio.

Titolo V — Disposizioni finali

Articolo 33

La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente per facilitare il controllo sulle assicurazioni dirette all'interno della Comunità e per esaminare le difficoltà che potrebbero sorgere nell'applicazione della direttiva.

Articolo 34

1. La Commissione sottopone al Consiglio, entro sei anni a decorrere dalla notifica della direttiva, una relazione sulle incidenze delle esigenze finanziarie stabilite dalla direttiva sulla situazione dei mercati dell'assicurazione degli Stati membri.

2. Ove occorra, la Commissione sottopone al Consiglio relazioni interinali prima della fine del periodo transitorio di cui all'articolo 30, paragrafo 1.

Articolo 35

Gli Stati membri modificano le loro disposizioni nazionali, conformemente alla direttiva, entro diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

Fatti salvi gli articoli 30, 31 e 32, le disposizioni così modificate sono applicate al più tardi entro trenta mesi a decorrere da questa notifica.

Articolo 36

Dopo la notifica della direttiva, gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali legislative, regolamentari o amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 37

L'allegato costituisce parte integrante della presente direttiva.

Articolo 38

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. NØRGAARD

ALLEGATO

A. Classificazione dei rischi per ramo

1. *Infortuni* (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)

- prestazioni forfettarie
- indennità temporanee
- forme miste
- persone trasportate

2. *Malattia*

- prestazioni forfettarie
- indennità temporanee
- forme miste

3. *Corpi di veicoli terrestri* (esclusi quelli ferroviari)

Ogni danno subito da:

- veicoli terrestri automotori
- veicoli terrestri non automotori

4. *Corpi di veicoli ferroviari*

Ogni danno subito da veicoli ferroviari

5. *Corpi di veicoli aerei*

Ogni danno subito da veicoli aerei

6. *Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali*

Ogni danno subito da:

- veicoli fluviali
- veicoli lacustri
- veicoli marittimi

7. *Merci trasportate* (compresi merci, bagagli e ogni altro bene)

Ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto

8. *Incendio ed elementi naturali*

Ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da:

- incendio
- esplosione
- tempesta
- elementi naturali diversi dalla tempesta
- energia nucleare
- cedimento del terreno

9. *Altri danni ai beni*

Ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8

10. *R.C. autoveicoli terrestri*

Ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore)

11. *R.C. aeromobili*

Ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore)

12. *R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali*

Ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore)

13. *R.C. generale*

Ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12

14. *Credito*

- insolvenza generale
- credito all'esportazione
- vendita a rate
- credito ipotecario
- credito agricolo

15. *Cauzione*

- cauzione diretta
- cauzione indiretta

16. *Perdite pecuniarie di vario genere*

- rischi relativi all'occupazione
- insufficienza di entrate (generale)
- intemperie
- perdite di utili
- persistenza di spese generali
- spese commerciali impreviste
- perdita di valore venale
- perdita di fitti e di redditi
- perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente
- perdite pecuniarie non commerciali
- altre perdite pecuniarie

17. *Tutela giudiziaria*

tutela giudiziaria

I rischi compresi in un ramo non possono essere classificati in un altro ramo, salvo nei casi contemplati al punto C.

B. Denominazione dell'autorizzazione concessa contemporaneamente per più rami

Qualora l'autorizzazione riguardi contemporaneamente:

- a) i rami nn. 1 e 2, viene rilasciata sotto la denominazione «Infortuni e malattia»;
- b) i rami nn. 1, quarto trattino, 3, 7 e 10, viene rilasciata sotto la denominazione «Assicurazioni auto»;
- c) i rami nn. 1, quarto trattino, 4, 6, 7 e 12, viene rilasciata sotto la denominazione «Assicurazioni marittime e trasporti»;
- d) i rami nn. 1, quarto trattino, 5, 7 e 11, viene rilasciata sotto la denominazione «Assicurazioni aeronautiche»;
- e) i rami nn. 8 e 9, viene rilasciata sotto la denominazione «Incendio ed altri danni ai beni»;
- f) i rami nn. 10, 11, 12 e 13, viene rilasciata sotto la denominazione «Responsabilità civile»;
- g) i rami nn. 14 e 15, viene rilasciata sotto la denominazione «Credito e cauzione»;
- h) tutti i rami, viene rilasciata sotto la denominazione scelta dallo Stato membro interessato, che verrà comunicata agli altri Stati membri ed alla Commissione.

C. Rischi accessori

L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può ugualmente garantire rischi compresi in un altro ramo senza che l'autorizzazione sia richiesta per questi rischi, quando i medesimi:

- sono connessi con il rischio principale,
- riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale e
- sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale.

Tuttavia, i rischi compresi nei rami 14 e 15 di cui al punto A, non possono essere considerati come rischi accessori di altri rami.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1973

intesa a sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento in materia di assicurazioni dirette diverse dall'assicurazione sulla vita

(73/240/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafi 2 e 3,

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ⁽¹⁾, in particolare il titolo IV C,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il programma generale di cui sopra prevede la soppressione di ogni trattamento discriminatorio dei cittadini degli altri Stati membri rispetto ai cittadini nazionali in materia di stabilimento nel settore delle assicurazioni dirette diverse dall'assicurazione sulla vita;

considerando che, conformemente al programma generale anzidetto, l'abolizione delle restrizioni all'apertura di agenzie o di succursali è subordinata, per quanto riguarda le imprese di assicurazioni dirette, al coordinamento delle condizioni d'accesso e d'esercizio; che tale coordinamento è attuato, per le assicurazioni dirette diverse dalle assicurazioni sulla vita, dalla prima direttiva del Consiglio del 24 luglio 1973;

considerando che il campo di applicazione della direttiva coincide, nel suo insieme, con quello determinato all'allegato, punto A della prima direttiva di coordinamento; che è peraltro parso opportuno escludere da essa, fino alla realizzazione del coordinamento, l'assicurazione credito all'esportazione;

considerando che, in conformità di detto programma generale, le restrizioni concernenti la facoltà di aderire

re ad organizzazioni professionali devono essere eliminate quando le attività professionali degli interessati comportino l'esercizio di questa facoltà,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri aboliscono, a beneficio delle persone fisiche e delle società indicate al titolo I del programma generale per la soppressione delle restrizioni dalla libertà di stabilimento, in appresso denominate «beneficarie», le restrizioni previste al titolo III di detto programma, per quanto riguarda l'accesso e l'esercizio delle attività non salariate nei rami di assicurazione di cui all'articolo 1 della prima direttiva di coordinamento.

Si intende per «prima direttiva di coordinamento» la prima direttiva del Consiglio del 24 luglio 1973 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

Per quanto riguarda tuttavia l'assicurazione credito all'esportazione, tali restrizioni possono essere mantenute fino alla realizzazione del coordinamento previsto all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d) della prima direttiva di coordinamento.

Articolo 2

1. Gli Stati membri sopprimono le restrizioni che, in particolare:

- a) impediscono ai beneficiari di stabilirsi nel paese ospitante alle stesse condizioni e con gli stessi diritti dei cittadini nazionali;
- b) derivano da una prassi amministrativa avente l'effetto di applicare ai beneficiari un trattamento discriminatorio rispetto a quello applicato ai cittadini nazionali.

2. Tra le restrizioni da sopprimere figurano in special modo quelle che formano oggetto delle disposizioni che vietano o limitano nel modo seguente il diritto di stabilimento dei beneficiari:

⁽¹⁾ GU n. 2 del 15. 1. 1962, pag. 36/62.

⁽²⁾ GU n. C 27 del 28. 3. 1968, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. 118 del 20. 6. 1967, pag. 2323/67.

a) in Germania:

mediante la norma che riconosce al Ministero federale degli affari economici la facoltà discrezionale di imporre ai cittadini stranieri talune condizioni di accesso alle attività in questione e di vietarne loro l'esercizio sul territorio della Repubblica federale (legge del 6 giugno 1931, (VAG) articolo 106, paragrafo 2, n. 1 in correlazione con l'articolo 8, paragrafo 1, n. 3, l'articolo 106, paragrafo 2, ultima frase e l'articolo 111, paragrafo 2);

b) in Belgio:

mediante l'obbligo di essere in possesso di una tessera professionale (articolo 1 della legge del 19 febbraio 1965);

c) in Francia:

— mediante l'obbligo di ottenere un'autorizzazione speciale (legge del 15 febbraio 1917, modificata e completata dal decreto legge del 30 ottobre 1935, articolo 2, secondo comma — decreto del 19 agosto 1941, modificato, articoli 1 e 2 — decreto del 13 agosto 1947, modificato, articoli 2 e 10);

— mediante l'obbligo di fornire una cauzione o le garanzie speciali richieste in base ad accordi di reciprocità (legge del 15 febbraio 1917, modificata e completata dal decreto legge del 30 ottobre 1935, articolo 2, secondo comma; decreto legge del 14 giugno 1938, articolo 42; decreto del 30 dicembre 1938, modificato, articolo 143; decreto del 14 dicembre 1966, articoli 9, 10 e 11);

— mediante l'obbligo di costituire un deposito di valori che rappresentano le riserve tecniche (decreto del 30 dicembre 1938, modificato, articolo 179; decreto del 13 agosto 1947, modificato, articoli 8 e 13; decreto del 14 dicembre 1966, titolo I).

d) in Irlanda:

mediante l'obbligo, per una società che voglia ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione, di essere registrata a norma delle «Irish Companies Acts» (leggi irlandesi sulle società), che i due terzi delle sue azioni siano di proprietà di cittadini irlandesi e che la maggioranza degli amministratori (escluso l'amministratore delegato a tempo pieno) sia costituita da cittadini irlandesi («Insurance Act» del 1936, articolo 12; «Insurance Act» del 1964, articolo 7).

3. La soppressione di tutte le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che prevedono per i beneficiari l'obbligo di costituire un deposito o una cauzione speciale, non si applica finché le

imprese non soddisfano alle condizioni finanziarie degli articoli 16 e 17 della prima direttiva di coordinamento conformemente all'articolo 30, paragrafi 1 e 2 della stessa direttiva.

Articolo 3

1. Lo Stato membro ospitante che, per l'accesso alle attività di cui all'articolo 1, esige dai propri cittadini una prova di onorabilità, nonché la prova che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento, oppure una soltanto di tali prove, riconosce come attestato sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario oppure, in mancanza di esso, di un documento equipollente rilasciato dall'autorità giudiziaria o amministrativa competente del paese d'origine o di provenienza, da cui si rilevi che tali requisiti sono soddisfatti.

2. Quando nel paese d'origine o di provenienza non vengono rilasciati attestati comprovanti la mancanza di fallimento o l'onorabilità, il documento di cui sopra potrà essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del paese d'origine o di provenienza, che rilasceranno un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento potrà essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto paese.

3. I documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 1 e 2 devono, al momento della presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi.

4. Gli Stati membri designano, entro il termine di cui all'articolo 6, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui sopra e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

Articolo 4

1. Gli Stati membri vigilano a che i beneficiari abbiano il diritto di iscriversi alle organizzazioni professionali, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti ed obblighi dei propri cittadini.

2. Il diritto d'iscrizione comporta l'eleggibilità o il diritto di essere nominato ai posti direttivi dell'organizzazione professionale. Tuttavia, detti posti possono essere riservati ai cittadini qualora l'organizzazione in parola partecipi, in virtù di una disposizione

legislativa o regolamentare, all'esercizio dei pubblici poteri.

3. Nel Granducato del Lussemburgo la qualità di iscritto alla «Chambre de commerce» non implica, per i beneficiari, il diritto di partecipare all'elezione degli organi di gestione.

Articolo 5

Gli Stati membri non accordano ai propri cittadini che si recano in un altro Stato membro allo scopo di esercitarvi una delle attività di cui all'articolo 1 alcun aiuto che possa falsare le condizioni di stabilimento.

Articolo 6

Gli Stati membri modificano le loro disposizioni nazionali in conformità della presente direttiva entro

18 mesi dalla notifica della prima direttiva di coordinamento e ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni così modificate sono applicate contemporaneamente alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate in esecuzione di detta prima direttiva.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. NØRGAARD

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1973

relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana

(73/241/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 227,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le legislazioni nazionali riservano alcune denominazioni a vari prodotti ottenuti a base di cacao, ne definiscono la composizione e le caratteristiche di fabbricazione e prescrivono l'uso di tali denominazioni per la commercializzazione di tali prodotti;

considerando che in alcuni Stati membri anche il condizionamento di tali prodotti è oggetto di norme imperative;

considerando che le differenze attualmente esistenti tra le legislazioni nazionali ostacolano la libera circolazione, in particolare per varie specie di prodotti di cacao e di cioccolato; che esse possono mettere le imprese in condizioni disuguali di concorrenza e che hanno pertanto incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del Mercato comune;

considerando che occorre pertanto attuare il ravvicinamento delle disposizioni relative a tali prodotti e che è necessario stabilire definizioni e norme comuni per la composizione, le caratteristiche di fabbricazione, il condizionamento e l'etichettatura, al fine di garantire la libera circolazione di detti prodotti;

considerando che nella presente direttiva non è tuttavia possibile armonizzare, tra le disposizioni applicabili ai prodotti alimentari, tutte quelle che possono ostacolare gli scambi dei prodotti di cacao e di cioccolato, ma che il numero degli ostacoli dovuti a questa circostanza è destinato a diminuire man mano che progredirà l'armonizzazione delle disposizioni nazionali relative ai prodotti alimentari;

considerando che, allo scopo di proteggere i consumatori in alcuni Stati membri, la menzione «halbbit-

ter» è riservata ad un cioccolato caratterizzato da un tenore minimo elevato di alcuni componenti; che tale menzione non potrebbe essere utilizzata in tutta la Comunità; che, stando così le cose, sembra opportuno prevedere un termine di tre anni durante il quale l'uso di questa menzione può essere riservato al cioccolato avente un tenore minimo particolarmente elevato sulla sostanza secca totale di cacao;

considerando che nei prodotti di cioccolato l'utilizzazione di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao è ammessa in taluni Stati membri, dove si fa largamente uso di tale autorizzazione; che tuttavia non si può decidere fin d'ora sulle possibilità e le modalità dell'estensione dell'utilizzazione di tali sostanze grasse a tutta la Comunità, dato che le informazioni economiche e tecniche disponibili a tutt'oggi non permettono di stabilire una posizione definitiva e che di conseguenza la situazione dovrà essere riesaminata alla luce dell'evoluzione futura;

considerando che, sebbene sia già ora possibile fissare una scala di pesi dei prodotti di cioccolato presentati sotto forma di tavolette o bastoni, la stessa possibilità non esiste ancora per quanto riguarda i prodotti di cacao in polvere, dato che la scelta dei diversi limiti richiede in questo caso esami più approfonditi che non hanno potuto essere condotti a termine, e che la scelta dovrà di conseguenza essere effettuata più tardi;

considerando che le denominazioni adottate nella presente direttiva per i vari prodotti di cacao e di cioccolato differiscono in certi casi da quelle usate in questo o quello Stato membro; che di conseguenza è opportuno abituare i consumatori a queste nuove denominazioni permettendo, durante un certo periodo, l'uso contemporaneo di quelle attualmente in vigore;

considerando che la determinazione dei metodi d'analisi relativi al controllo dei requisiti di purezza di taluni prodotti nonché la determinazione delle modalità relative al prelievo dei campioni ed i metodi di analisi necessari al controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione dei prodotti di cacao e di cioccolato costituiscono misure d'applicazione di carattere tecnico e che conviene affidarne l'adozione

alla Commissione, allo scopo di semplificare e di accelerare la procedura;

considerando che, in tutti i casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l'esecuzione delle norme stabilite nel settore dei prodotti alimentari, conviene prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno al Comitato permanente per i prodotti alimentari, istituito con decisione del Consiglio del 13 novembre 1969 ⁽¹⁾;

considerando che le imprese sono in grado di adeguare i loro metodi di fabbricazione e di vendere le loro scorte entro un periodo di due anni a decorrere dall'adozione di nuove norme e definizioni da parte degli Stati membri; che, tuttavia, l'applicazione della scala dei pesi prevista per alcuni condizionamenti richiede negli Stati membri una modifica dell'attrezzatura industriale, di modo che per l'applicazione di tale norma occorre portare il termine a tre anni;

considerando che è necessario adottare misure particolari per tener conto della situazione peculiare dei nuovi Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva s'intendono per prodotti di cacao e di cioccolato i prodotti destinati all'alimentazione umana definiti nell'allegato I.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché i prodotti di cui all'articolo 1 possano essere commercializzati soltanto se sono conformi alle definizioni ed alle norme previste nella presente direttiva e nell'allegato I.

Articolo 3

1. Le denominazioni elencate nell'allegato I, paragrafo 1, sono riservate ai prodotti in esso definiti e devono essere utilizzate nel commercio per designare tali prodotti.

Tuttavia:

- le denominazioni «pralina» o «cioccolato» possono essere utilizzate in Italia e la denominazione «a chocolate» può essere utilizzata in Irlanda e nel Regno Unito per designare cioccolato, cioccolato comune, cioccolato gianduia, cioccolato al latte, cioccolato comune al latte, cioccolato gianduia al latte o cioccolato bianco della dimensione di un boccone;
- la stessa denominazione «milk chocolate» può essere richiesta in Irlanda e nel Regno Unito per designare i prodotti definiti nell'allegato I, paragrafo 1, punti 1.21 e 1.22, purché questa denominazione venga accompagnata nei due casi dall'indicazione del tenore di sostanza solida proveniente dall'evaporazione del latte, fissato per ognuno di questi due prodotti mediante l'indicazione «milk solids: . . . % minimum».

2. Il paragrafo precedente non pregiudica tuttavia le disposizioni in virtù delle quali tali denominazioni possono essere utilizzate a titolo complementare e conformemente agli usi, per designare altri prodotti che non si possono confondere con quelli definiti nell'allegato I.

Articolo 4

Nella fabbricazione dei prodotti definiti nell'allegato I, non possono essere utilizzati grani di cacao che non siano di qualità sana, leale e mercantile, gusci, germi o un qualsiasi prodotto residuo dell'estrazione di burro di cacao effettuata con solvente.

Articolo 5

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, determina:

- a) l'elenco dei solventi che possono essere utilizzati per l'estrazione del burro di cacao;
- b) i requisiti di purezza per il burro di cacao, per i solventi utilizzati per la sua estrazione e, se del caso, per gli altri additivi o prodotti di trattamento menzionati nell'allegato I.

2. Fino all'entrata in vigore delle misure di applicazione di cui al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri autorizzano come solvente per l'estrazione del burro di cacao soltanto la benzina di petrolio 60/75, detta benzina B, o la sua frazione principale pura. Tuttavia, durante lo stesso periodo, gli Stati membri possono mantenere per i prodotti commercializzati sul loro territorio le disposizioni nazionali che autorizzano altri solventi.

⁽¹⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1969, pag. 9.

3. Qualora l'impiego, nei prodotti di cui all'articolo 1, di una delle sostanze di cui ai paragrafi 1 e 2, ovvero il suo tenore di uno o più elementi determinati in applicazione del paragrafo 1, lettera b) possa presentare un pericolo per la salute umana, uno Stato membro può, per un anno al massimo, sospendere l'autorizzazione d'impiegare tale sostanza o ridurre il tenore massimo autorizzato di uno o più elementi di cui trattasi. Esso ne informa immediatamente la Commissione che consulta gli Stati membri.

Su proposta della Commissione il Consiglio, deliberando all'unanimità, decide senza indugio se debbano essere presi provvedimenti, adottando eventualmente mediante direttiva le modifiche necessarie. Ove occorra, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può del pari prorogare di un anno al massimo il periodo di cui al comma precedente.

Articolo 6

1. Il cioccolato, il cioccolato comune, il cioccolato alle nocciole gianduia, il cioccolato al latte, il cioccolato comune al latte, il cioccolato al latte e alle nocciole gianduia, il cioccolato bianco e il cioccolato ripieno, presentati sotto forma di tavoletta o bastone di peso unitario compreso tra 85 e 500 g, possono essere commercializzati soltanto nei pesi unitari seguenti: 100 g, 125 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 400 g e 500 g.

2. Entro due anni al massimo dalla notifica della presente direttiva, il Consiglio, su proposta della Commissione, fissa i pesi unitari secondo i quali soltanto possono essere commercializzati i prodotti di cui all'allegato I, paragrafo 1, punti da 1.8 a 1.13.

Articolo 7

1. Le sole indicazioni obbligatorie che le confezioni, i recipienti o le etichette dei prodotti definiti nell'allegato I devono recare, indicazioni che devono essere ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili, sono le seguenti:

a) la denominazione ad essi riservata; nel caso dei prodotti definiti nell'allegato I, paragrafo 1, punto 1.27, questa denominazione deve essere accompagnata da una indicazione idonea ad informare il consumatore sulle sostanze usate come ripieno, a prescindere dalle disposizioni eventualmente applicabili a quest'ultima;

b) per i prodotti di cui all'allegato I, paragrafo 1, punti 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.16, 1.17, 1.21 e 1.22, l'indicazione del tenore in sostanza secca totale di cacao con la menzione obbligatoria «cacao: ... % minimo»;

c) per il cioccolato ripieno e i cioccolatini o praline ottenuti da prodotti di cioccolato diversi dal cioccolato o dal cioccolato di copertura, una qualificazione supplementare che indichi la natura del tipo o dei tipi di cioccolato utilizzati; tuttavia, per un periodo di 5 anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, quando si tratti di cioccolatini o praline e purché l'obbligo di cui sopra non risulti da disposizioni nazionali, la qualificazione supplementare in questione è obbligatoria solo nel caso in cui tali prodotti siano ottenuti da cioccolato comune o da cioccolato comune al latte o da cioccolato bianco;

d) ove occorra, le menzioni obbligatorie previste nell'allegato I, paragrafi da 4 a 7;

e) il peso netto, salvo se i prodotti sono di peso inferiore a 50 g; tale eccezione non è valida per prodotti di peso inferiore a 50 g per unità, presentati in confezioni globali il cui peso netto totale è pari o superiore a 50 g; tale indicazione può essere sostituita da quella del peso netto minimo nel caso degli articoli cavi;

f) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del condizionatore o di un rivenditore stabilito all'interno della Comunità.

2. In deroga al paragrafo 1 e fatte salve le disposizioni che la Comunità dovrà adottare in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, gli Stati membri possono mantenere le disposizioni nazionali che impongono l'indicazione

a) dello stabilimento di fabbricazione per la loro produzione nazionale;

b) del paese d'origine; tale ultima menzione non può tuttavia essere richiesta per i prodotti fabbricati all'interno della Comunità.

3. Gli Stati membri si astengono dal precisare, oltre quanto previsto al paragrafo 1, le modalità secondo cui devono essere fornite le indicazioni prescritte in tale paragrafo.

Tuttavia, gli Stati membri possono vietare nel proprio territorio:

- il commercio dei prodotti definiti nell'allegato I, se le indicazioni previste al paragrafo 1, lettere a), c) e d), non figurano nella lingua nazionale, o nelle lingue nazionali, su uno dei lati della confezione o del recipiente;
- il commercio del prodotto definito nell'allegato I, paragrafo 1, punto 1.22, se la denominazione «milk chocolate» figura sulle confezioni.

Articolo 8

La denominazione principale «cioccolato» o «cioccolato al latte» può essere completata da menzioni o qualificazioni concernenti la qualità soltanto se:

- a) il cioccolato contiene almeno il 43 % di sostanza secca totale di cacao, cioè almeno il 26 % di burro di cacao;
- b) il cioccolato al latte non contiene più del 50 % di saccarosio e contiene almeno il 30 % di sostanza secca totale di cacao, nonché il 18 % di materie solide provenienti dall'evaporazione del latte, cioè almeno il 4,5 % di grasso butirrico.

Articolo 9

1. Durante un periodo di quattro anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, e in deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono consentire che sulle confezioni, recipienti o etichette, la denominazione riservata sia accompagnata dalla denominazione precedentemente utilizzata secondo gli usi o le disposizioni nazionali in vigore al momento della notifica della presente direttiva.

2. Durante un periodo di tre anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva ed in deroga all'articolo 8, gli Stati membri riservano l'uso della menzione «halb bitter» per il cioccolato contenente almeno il 50 % di sostanza secca totale di cacao, cioè almeno il 18 % di burro di cacao.

Articolo 10

1. Gli Stati membri adottano ogni disposizione utile affinché il commercio dei prodotti di cui all'articolo 1, conformi alle definizioni ed alle norme previste nella presente direttiva e nell'allegato I, non possa essere ostacolato dall'applicazione delle disposizioni nazionali non armonizzate che disciplinano la com-

posizione, le caratteristiche di fabbricazione, il condizionamento o l'etichettatura di questi prodotti in particolare o dei prodotti alimentari in generale.

2. Il paragrafo 1 non è applicabile alle disposizioni non armonizzate giustificate da motivi:

- di tutela della salute pubblica;
- di repressione delle frodi, sempreché queste disposizioni non siano tali da ostacolare l'applicazione delle definizioni e delle norme previste dalla presente direttiva;
- di tutela della proprietà industriale e commerciale, di indicazioni di provenienza, di denominazioni d'origine e di repressione della concorrenza sleale.

Articolo 11

Sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 12:

- a) le modalità di prelievo dei campioni e i metodi di analisi necessari per il controllo dei requisiti di purezza di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b);
- b) le modalità relative al prelievo dei campioni e i metodi di analisi necessari per il controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione dei prodotti definiti nell'allegato I.

Articolo 12

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con decisione del Consiglio del 13 novembre 1969, in appresso denominato il «Comitato», viene investito della questione dal suo presidente, sia ad iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del Comitato.

- b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal Comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
- c) Se, al termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure in parola sono adottate dalla Commissione.

Articolo 13

Le disposizioni dell'articolo 12 sono applicabili per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data in cui il Comitato è consultato per la prima volta in base all'articolo 12, paragrafo 1.

Articolo 14

1. La presente direttiva si applica anche ai prodotti importati dai paesi terzi e destinati al consumo all'interno della Comunità.
2. La presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali:
 - a) in virtù delle quali è presentemente permessa o vietata l'aggiunta ai diversi prodotti di cioccolato definiti nell'allegato I di sostanze grasse vegetali diverse dal burro di cacao. Il Consiglio decide su proposta della Commissione, alla scadenza di un termine di tre anni dalla notifica della presente direttiva, sulle possibilità e modalità dell'estensione dell'utilizzazione di tali sostanze grasse a tutta la Comunità;
 - b) in virtù delle quali la vendita al minuto dei diversi prodotti di cioccolato non confezionati è vietata o autorizzata;
 - c) in virtù delle quali è vietata la commercializzazione delle tavolette di cioccolato il cui peso è compreso tra 75 e 85 g. Il Consiglio, su proposta della Commissione, determinerà successivamente le modalità applicabili al riguardo dopo tre anni dalla notifica della presente direttiva;
 - d) che regolano meno rigorosamente l'etichettatura alla vendita al dettaglio dei prodotti di fantasia quali figurine, sigarette, uova nonché dei cioccolati

tini o praline alla rinfusa; in tal caso le disposizioni possono imporre soltanto l'apposizione di un cartello vicino al prodotto esposto;

- e) che sono applicabili ai prodotti dietetici sino all'entrata in vigore di disposizioni comunitarie in materia;
- f) in virtù delle quali è ammessa la commercializzazione di prodotti di cioccolato diversi da quelli definiti nell'allegato I con le denominazioni di «cioccolato alla crema» e «cioccolato al latte scremato».

3. La presente direttiva non si applica ai prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo 1, e destinati all'esportazione all'esterno della Comunità.

Articolo 15

Entro il termine di un anno a decorrere dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri modificano, se necessario, la loro legislazione per conformarsi alle sue disposizioni e ne informano immediatamente la Commissione. La legislazione così modificata è applicata ai prodotti immessi nel commercio negli Stati membri due anni dopo tale notificazione.

Tuttavia, quest'ultimo termine è portato a tre anni per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 6.

Articolo 16

La presente direttiva si applica anche ai dipartimenti francesi d'oltremare.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. NØRGAARD

ALLEGATO I

1. Ai sensi della direttiva si intende per:
 - 1.1 *semi di cacao*

i grani dell'albero di cacao (*Theobroma cacao* L.) fermentati ed essiccati;
 - 1.2 *granella di cacao*

i semi di cacao, torrefatti o meno, quando sono stati puliti, decorticati e degerminati, non contenenti, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, più del 5 % di gusci e germi non eliminati, né più del 10 % di ceneri — percentuali calcolate in base al peso della sostanza secca e sgrassata;
 - 1.3 *minudrino*

elementi di semi di cacao che si presentano sotto forma di minuscole particelle, raccolte separatamente durante le operazioni di sgusciatura e di eliminazione dei germi e contenenti almeno il 20 % di sostanze grasse, calcolato in base al peso della sostanza secca;
 - 1.4 *cacao in massa o pasta di cacao*

la granella di cacao ridotta in pasta mediante un procedimento meccanico e non privato di una qualsiasi parte della sua sostanza grassa naturale;
 - 1.5 *panello di cacao*

la granella di cacao o il cacao in pasta trasformato in pannello mediante un procedimento meccanico e contenente, fatta salva la definizione di pannello di cacao magro, almeno il 20 % di burro di cacao — percentuale calcolata in base al peso della sostanza secca — e al massimo il 9 % d'acqua;
 - 1.6 *panello di cacao magro, pannello di cacao fortemente sgrassato*

il pannello di cacao il cui tenore minimo di burro di cacao — calcolato in base al peso della sostanza secca — è pari all'8 %;
 - 1.7 *panello di cacao di torsione (expeller)*

i semi di cacao, il minudrino con o senza granella di cacao o pannello di cacao, trasformati in pannello mediante expeller;
 - 1.8 *cacao in polvere, cacao*

il pannello di cacao, ottenuto mediante pressione idraulica, trasformato in polvere con un procedimento meccanico e contenente, fatta salva la definizione di cacao magro in polvere, almeno il 20 % di burro di cacao — percentuale calcolata in base al peso della sostanza secca — e al massimo il 9 % d'acqua;
 - 1.9 *cacao magro in polvere, cacao magro, cacao fortemente sgrassato in polvere, cacao fortemente sgrassato*

il cacao in polvere il cui tenore minimo di burro di cacao — calcolato in base al peso della sostanza secca — è pari all'8 %;
 - 1.10 *cacao zuccherato in polvere, cacao zuccherato, cioccolato in polvere*

il prodotto ottenuto dalla miscela di cacao in polvere e di saccarosio, in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano almeno 32 grammi di cacao in polvere;
 - 1.11 *cacao comune in polvere, cacao comune, cioccolato comune in polvere*

il prodotto ottenuto dalla miscela di cacao in polvere e di saccarosio, in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano almeno 25 grammi di cacao in polvere;

1.12 *cacao magro zuccherato in polvere, cacao magro zuccherato, cacao fortemente sgrassato zuccherato in polvere, cacao fortemente sgrassato zuccherato*

il prodotto ottenuto dalla miscela di cacao magro in polvere e di saccarosio in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano almeno 32 grammi di cacao magro in polvere;

1.13 *cacao comune magro in polvere, cacao comune magro, cacao comune fortemente sgrassato in polvere, cacao comune fortemente sgrassato*

il prodotto ottenuto dalla miscela di cacao magro in polvere e di saccarosio in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano almeno 25 grammi di cacao magro in polvere;

1.14 *burro di cacao*

la sostanza grassa ottenuta da semi di cacao o da parti di semi di cacao e conforme alle disposizioni seguenti: il burro di cacao dev'essere presentato in una delle forme e denominazioni seguenti:

— *burro di cacao di pressione o burro di cacao*

il burro di cacao ottenuto mediante pressione da una o più delle seguenti materie prime: granella di cacao, cacao in pasta, pannello di cacao, pannello di cacao magro.

Esso deve rispondere ai requisiti seguenti:

= tenore in insaponificabili determinato all'etere di petrolio	non oltre lo 0,35 %
= acidità	non oltre l'1,75 % (espressa in acido oleico)

— *burro di cacao d'expeller*

il burro di cacao ottenuto mediante torsione (expeller) da semi di cacao, soli o miscelati con granella di cacao, cacao in pasta, pannello di cacao o pannello di cacao magro.

Esso deve rispondere ai requisiti seguenti:

= tenore in insaponificabili determinato all'etere di petrolio	non oltre lo 0,50 %
= acidità	non oltre l'1,75 % (espressa in acido oleico)

— *burro di cacao raffinato*

il burro di cacao ottenuto mediante pressione, torsione (expeller), estrazione per mezzo di un solvente o mediante una combinazione di questi procedimenti, da una o più delle seguenti materie prime: semi da cacao, granella di cacao, minudrino, cacao in pasta, pannelli di cacao, pannelli di cacao magro, pannelli d'expeller, raffinato conformemente alle disposizioni del paragrafo 3, lettera b); quando il grasso di cacao, prodotto dallo stesso fabbricante di «burro di cacao raffinato» o da un altro fabbricante, è utilizzato come materia prima intermedia, esso deve essere stato ottenuto dalle materie prime sopra elencate.

Esso deve rispondere ai requisiti seguenti:

= tenore in insaponificabili determinato all'etere di petrolio	non oltre lo 0,50 %
= acidità	non oltre l'1,75 % (espressa in acido oleico)

= tenore in sostanze grasse provenienti dai gusci e dai germi proporzionalmente non superiore al tenore esistente in natura nei semi di cacao.

1.15 *grasso di cacao*

la sostanza grassa ottenuta da semi di cacao o da parti di semi di cacao, non conforme ai requisiti fissati per le diverse categorie di burro di cacao;

1.16 *cioccolato*

il prodotto ottenuto da granella di cacao, da cacao in pasta, da cacao in polvere o da cacao magro in polvere e da saccarosio, con o senza aggiunta di burro di cacao, contenente, fatte salve le definizioni di cioccolato fantasia, cioccolato alle nocciole gianduia e cioccolato di copertura, almeno il 35 % di sostanza secca totale di cacao — almeno il 14 % di cacao secco sgrassato e il 18 % di burro di cacao — tali percentuali sono calcolate dopo aver detratto il peso dei prodotti aggiunti di cui ai punti da 5 a 8;

1.17 *cioccolato comune*

il prodotto ottenuto da granella di cacao, da cacao in pasta, da cacao in polvere o da cacao magro in polvere e da saccarosio, con o senza aggiunta di burro di cacao, contenente almeno il 30 % di sostanza secca totale di cacao — almeno il 12 % di cacao secco sgrassato e il 18 % di burro di cacao —; tali percentuali sono calcolate dopo aver detratto il peso dei prodotti aggiunti di cui ai paragrafi da 5 a 8;

1.18 *cioccolato fantasia («chocolat vermicelle») o cioccolato in fiocchi*

il cioccolato sotto forma di granelli o di fiocchi, il cui tenore minimo di sostanza secca totale di cacao è pari al 32 % e il tenore di burro di cacao al 12 %;

1.19 *cioccolato alle nocciole gianduia (o uno dei derivati di quest'ultimo termine)*

il prodotto ottenuto da cioccolato il cui tenore minimo di sostanza secca totale di cacao è pari al 32 % e quello di cacao secco sgrassato all'8 %, da un lato, e da nocciole finemente macinate, dall'altro, in proporzione tale che i 100 grammi di prodotto contengano al massimo 40 e almeno 20 grammi di nocciole. Possono inoltre essere aggiunte mandorle, nocciole e noci, intere o in pezzetti, in proporzione tale che il peso di tali prodotti, aggiunto a quello delle nocciole macinate, non superi il 60 % del peso del prodotto;

1.20 *cioccolato di copertura*

il cioccolato il cui tenore minimo di burro di cacao è pari al 31 % e quello di cacao secco sgrassato al 2,5 %; se il cioccolato di copertura è designato come «cioccolato di copertura di colore scuro», il tenore minimo di burro di cacao è pari al 31 % e quello di cacao secco sgrassato al 16 %;

1.21 *cioccolato al latte*

il prodotto ottenuto da granella di cacao, da cacao in pasta, da cacao in polvere o da cacao magro in polvere e da saccarosio e da latte o materie solide provenienti dall'evaporazione del latte, con o senza aggiunta di burro di cacao, e contenente, fatte salve le definizioni di cioccolato fantasia al latte, cioccolato al latte e alle nocciole gianduia e cioccolato di copertura al latte;

— almeno il 25 % di sostanza secca totale di cacao, cioè almeno il 2,5 % di cacao secco sgrassato;

— almeno il 14 % di materie solide provenienti dall'evaporazione del latte, cioè almeno il 3,5 % di grasso butirrico;

— al massimo il 55 % di saccarosio;

— almeno il 25 % di sostanze grasse;

tali percentuali sono calcolate dopo aver detratto il peso dei prodotti aggiunti di cui ai paragrafi da 5 a 8;

1.22 *cioccolato comune al latte*

il prodotto ottenuto da granella di cacao, da cacao in pasta, da cacao in polvere o da cacao magro in polvere e da saccarosio e da latte o materie solide provenienti dall'evaporazione del latte, con o senza aggiunta di burro di cacao, e contenente:

- almeno il 20 % di sostanza secca totale di cacao, cioè almeno il 2,5 % di cacao secco sgrassato;
- almeno il 20 % di materie solide provenienti dall'evaporazione del latte, cioè almeno il 5 % di grasso butirrico;
- al massimo il 55 % di saccarosio;
- almeno il 25 % di sostanze grasse;

tali percentuali sono calcolate dopo aver detratto il peso dei prodotti aggiunti di cui ai paragrafi da 5 a 8;

1.23 *cioccolato fantasia al latte o cioccolato in fiocchi al latte*

il cioccolato al latte sotto forma di granelli o di fiocchi il cui tenore minimo di sostanza secca totale di cacao è pari al 20 %, quello delle sostanze grasse al 12 %, cioè almeno il 3 % di grasso butirrico, e il tenore massimo di saccarosio al 66 %;

1.24 *cioccolato al latte e alle nocciole gianduia (o uno dei derivati di quest'ultimo termine)*

il prodotto ottenuto da cioccolato al latte il cui tenore minimo di materie solide proveniente dall'evaporazione del latte è pari al 10 %, da un lato, e da nocciole finemente macinate, dall'altro, in proporzione tale che 100 grammi di prodotto contengano al massimo 40 grammi e almeno 15 grammi di nocciole. Possono inoltre essere aggiunte mandorle, nocciole e noci, intere o in pezzetti, in proporzione tale che il peso di tali prodotti aggiunto a quello delle nocciole macinate non superi il 60 % del peso del prodotto;

1.25 *cioccolato di copertura al latte*

il cioccolato al latte il cui tenore minimo di sostanze grasse è pari al 31 %;

1.26 *cioccolato bianco*

il prodotto esente da materie coloranti ed ottenuto da burro di cacao e da saccarosio e da latte o materie solide provenienti dall'evaporazione del latte, e contenente:

- almeno il 20 % di burro di cacao;
- almeno il 14 % di materie solide provenienti dall'evaporazione del latte, cioè almeno il 3,5 % di grasso butirrico;
- al massimo il 55 % di saccarosio;

tali percentuali sono calcolate dopo aver detratto il peso dei prodotti aggiunti di cui ai paragrafi da 5 a 8;

1.27 *cioccolato ripieno*

senza pregiudizio delle disposizioni applicabili al ripieno utilizzato, il prodotto ripieno, ad esclusione dei prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, la cui parte esterna è costituita da cioccolato, da cioccolato comune, da cioccolato alle nocciole gianduia, da cioccolato di copertura, da cioccolato al latte, da cioccolato comune al latte, da cioccolato al latte e alle nocciole gianduia, da cioccolato di copertura al latte o da cioccolato bianco ed è pari ad almeno il 25 % del peso totale del prodotto;

1.28 *pralina o cioccolatino*

il prodotto della dimensione di un boccone, costituito:

- da cioccolato ripieno,
- o da una giustapposizione di parti di cioccolato, di cioccolato comune, di cioccolato alle nocciole gianduia, di cioccolato di copertura, di cioccolato al latte, di cioccolato

comune al latte, di cioccolato al latte e alle nocciole gianduia, di cioccolato di copertura al latte o di cioccolato bianco e di parti di altre sostanze commestibili, purché le parti dei prodotti di cioccolato siano almeno in parte e chiaramente visibili e siano pari ad almeno il 25 % del peso totale del prodotto,

— o da una miscela di cioccolato, cioccolato comune, cioccolato di copertura, cioccolato al latte, cioccolato comune al latte o cioccolato di copertura al latte e di altre materie commestibili, ad esclusione:

= delle farine, amidi e fecole,

= senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), delle sostanze grasse diverse dal burro di cacao e delle materie grasse provenienti dal latte,

purché i prodotti di cioccolato siano pari ad almeno il 25 % del peso totale del prodotto.

2. I semi di cacao, la granella di cacao, il minudrino, il cacao in massa, il pannello di cacao, il pannello di cacao magro, il pannello di cacao di torsione, il cacao in polvere ed il cacao magro in polvere possono essere alcalinizzati esclusivamente con uno o più dei seguenti prodotti: carbonati alcalini, idrossidi alcalini, carbonato di magnesio, ossido di magnesio, soluzioni ammoniacali, purché la quantità di alcalinizzante aggiunta, espressa in carbonato di potassio, non superi il 5 % del peso della sostanza secca e sgrassata.

Ai prodotti così trattati può essere aggiunto acido citrico od acido tartarico, in proporzione non superiore allo 0,5 % del peso totale del prodotto.

Il tenore massimo di ceneri del prodotto è pari al 14 % della sostanza secca sgrassata, se il prodotto ha subito il trattamento di cui sopra.

3. a) Il burro di cacao non può essere oggetto di trattamenti diversi da quelli enumerati qui di seguito:

— filtrazione, centrifugazione ed altri procedimenti fisici abituali per togliere la mucillagine;

— trattamento mediante vapore di acqua surriscaldata a vuoto ed altri abituali procedimenti fisici deodoranti.

- b) Per il burro di cacao raffinato, sono inoltre autorizzati:

— il trattamento mediante liscivia alcalina o sostanza simile abitualmente impiegata per la neutralizzazione;

— il trattamento mediante uno o più delle seguenti sostanze:

= bentonite;

= carbone attivo;

= altre sostanze similari abitualmente impiegate per la decolorazione.

4. I prodotti elencati nel paragrafo 1 possono contenere, invece del saccarosio:

— glucosio cristallizzato (destrosio), fruttosio, lattosio o maltosio, nella misura totale massima del 5 % del peso totale del prodotto, senza obbligo di indicarlo;

— glucosio cristallizzato (destrosio) in misura superiore al 5 % e non superiore al 20 % del peso totale del prodotto. In tal caso la denominazione del prodotto è accompagnata dalla menzione «con glucosio cristallizzato» o «con destrosio».

5. a) Ad esclusione delle composizioni aromatiche che ricordano il sapore del cioccolato naturale o della materia grassa del latte, gli aromi, le sostanze aromatiche naturali, le sostanze aromatiche sintetiche o artificiali di composizione chimica identica a quella dei principali componenti delle sostanze aromatiche naturali, nonché l'etilvanillina, possono essere aggiunte al cacao in massa e alle varie specie di cacao in polvere, di cioccolato e di cioccolato al latte ed al cioccolato bianco, nonché alle praline o cioccolatini.

b) Senza pregiudizio delle disposizioni del paragrafo 7, una menzione relativa a questa aggiunta accompagna la denominazione:

- del cacao in pasta, del cioccolato di copertura e del cioccolato di copertura al latte;
- delle varie specie di cacao in polvere, di cioccolato e di cioccolato al latte, diversi da quelli di copertura, nonché del cioccolato bianco non appena il sapore dell'aroma o della sostanza aromatica è predominante.

Tale menzione è fatta:

- = se si impiega un aroma, mediante indicazione del nome;
- = se si impiegano sostanze aromatiche diverse dalla etilvanillina, mediante l'indicazione che accompagna la denominazione «al gusto di . . .» o «all'aroma di . . .», seguita dal nome della sostanza in caratteri delle medesime dimensioni; qualsiasi riferimento ad una origine naturale è riservato alle sostanze aromatiche naturali;
- = se si impiega etilvanillina, mediante l'indicazione «all'etilvanillina» o «aromatizzato all'etilvanillina».

6. La lecitina vegetale tecnicamente pura, il cui indice di perossido (espresso in milliequivalente per kg) non è superiore a 10, può essere aggiunta ai prodotti elencati nel paragrafo 1, ad eccezione della granella di cacao.

La denominazione del prodotto è accompagnata dalla menzione del prodotto aggiunto e della sua percentuale, salvo quando la lecitina sia aggiunta alle varie specie di cioccolato di cui ai punti da 1.16 a 1.28.

I prodotti elencati al paragrafo 1 non possono contenere più dello 0,5 % del loro peso totale in fosfatidi; tuttavia tale percentuale è portata all'1 % per le varie specie di cacao in polvere, per il cioccolato comune al latte, nonché per il cioccolato sotto forma di granelli o di fiocchi, ed al 5 % per le varie specie di cacao in polvere destinato alla fabbricazione di preparazioni istantanee, purché le relative disposizioni lo consentano e tale destinazione sia indicata sugli imballaggi e sui documenti commerciali.

7. a) Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), le materie commestibili, ad eccezione delle farine, amidi e fecole nonché dei grassi e delle loro preparazioni non provenienti esclusivamente dal latte, possono essere aggiunte al cioccolato, al cioccolato comune, al cioccolato di copertura, al cioccolato al latte, al cioccolato comune al latte, al cioccolato di copertura al latte e al cioccolato bianco.

La quantità di tali materie, in rapporto al peso totale del prodotto finito, non può essere:

- i) né inferiore al 5 %, né superiore in totale al 40 %, quando esse sono aggiunte in pezzi visibili e separabili;
- ii) superiore in totale al 30 %, quando esse sono aggiunte in forma praticamente irricognoscibile;
- iii) salvo quanto disposto al punto i), superiore in totale al 40 %, quando sono aggiunte sia in pezzi visibili e separabili che in forma praticamente irricognoscibile.

b) una menzione relativa alle materie commestibili aggiunte accompagna la denominazione dei prodotti di cioccolato di cui alla lettera a).

Siffatta menzione è tuttavia vietata per quanto riguarda:

- i) il latte e i prodotti lattiero-caseari, quando il prodotto finito non è cioccolato al latte, cioccolato comune al latte o cioccolato di copertura al latte;
- ii) il caffè e gli alcolici, quando la quantità di ciascuna di queste materie, in rapporto al peso totale del prodotto finito, è inferiore all'1 %;

-
- iii) le altre materie commestibili incorporate sotto forma praticamente irriconoscibile, quando la quantità di ciascuna di queste materie, in rapporto al peso totale del prodotto finito, è inferiore al 5 %.
 - c) nel caso del cioccolato ripieno e dei cioccolatini o praline, le materie commestibili aggiunte di cui alla lettera a) non sono comprese nelle parti dei prodotti di cioccolato che, in virtù dei punti 1.27 e 1.28, devono rappresentare almeno il 25 % del peso totale.
8. Il cioccolato, il cioccolato comune, il cioccolato al latte, il cioccolato comune al latte, il cioccolato bianco, il cioccolato ripieno nonché le praline o cioccolatini possono essere guarniti parzialmente in superficie con sostanze commestibili sino a concorrenza del 10 % del loro peso totale. In tal caso:
- a) i limiti massimi del 40 e del 30 % di cui al paragrafo 7, rispettivamente lettere a) e b), comprendono le sostanze di guarnitura;
 - b) il limite minimo del 25 % fissato per la presenza delle varie specie di cioccolato nel cioccolato ripieno e nelle praline o cioccolatini si applica al peso totale del prodotto, guarnitura compresa.

*ALLEGATO II***Misure particolari concernenti i nuovi Stati membri**

1. In deroga all'articolo 2 della direttiva, l'Irlanda è dispensata dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, per i prodotti commercializzati nel suo territorio durante tutto il periodo in cui restano in vigore le unità di peso legalmente in uso nel paese al momento della sua adesione alla Comunità economica europea.

2. a) Fino al 31 dicembre 1977 e in deroga all'articolo 2 della direttiva, i nuovi Stati membri possono mantenere per i prodotti commercializzati sul loro territorio le legislazioni nazionali vigenti alla data della loro adesione alla Comunità economica europea, in base alle quali è consentito l'uso:
 - dell'acido fosforico come agente di neutralizzazione nei prodotti di cacao alcalinizzati conformemente alle disposizioni dell'allegato I, paragrafo 2;
 - di sostanze aromatiche diverse da quelle previste dall'allegato I, paragrafo 5, lettera a) nei prodotti di cacao e di cioccolato di cui al suddetto paragrafo;
 - del poliricinoleato di poliglicerolo, del monostearato di sorbitano, del tristearato di sorbitano, del monostearato di poliossietilene (20) sorbitano e dei sali di ammonio degli acidi fosfatidici nei prodotti di cacao e di cioccolato di cui all'allegato I, paragrafo 6, primo comma.

- b) Entro il 1° gennaio 1978 il Consiglio può deliberare, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 100 del trattato, su una proposta della Commissione mirante ad aggiungere all'allegato I le sostanze di cui alla lettera a).

L'inclusione di tali sostanze nell'allegato I può essere decisa soltanto se le ricerche scientifiche ne hanno dimostrato l'innocuità per la salute umana e se la loro utilizzazione è necessaria dal punto di vista economico.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1973

che dà scarico alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (primo Fondo) per l'esercizio 1970

(73/242/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la convenzione d'applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità allegata al trattato,

visto il regolamento n. 5 del Consiglio che fissa le modalità relative ai richiami ed al trasferimento dei contributi finanziari, al regime di bilancio e alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,visto il regolamento provvisorio n. 6 del Consiglio concernente la responsabilità degli ordinatori e dei contabili delle risorse del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare ⁽²⁾,

visti i conti di gestione, il bilancio e il resoconto delle operazioni del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (primo Fondo) chiusi al 31 dicembre 1970,

vista la relazione redatta dalla Commissione di controllo, relativa ai conti dell'esercizio 1970, in particolare la sua parte seconda dedicata ai «Fondi di sviluppo», relazione cui sono allegati le risposte della Commissione alle osservazioni fatte dalla stessa commissione di controllo ⁽³⁾,

avendo esaminato le osservazioni fatte dal Parlamento europeo in merito alle operazioni dei Fondi di sviluppo in occasione della sua decisione del 9 maggio 1973 «sullo scarico della Commissione per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1970 e sulla relazione della Commissione di controllo», in appresso denominata «decisione di scarico»;

ricordando che secondo le disposizioni applicabili all'esecuzione del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (primo Fondo), soltanto il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà scarico alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo;

facendo sue le altre osservazioni del Parlamento europeo, in particolare quelle che compaiono ai punti III, da 25 a 27, della sua decisione di scarico per l'esercizio 1970;

considerando che al Fondo europeo di sviluppo (1963) (secondo FES) è stato versato un anticipo di 57 743 933 unità di conto;

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del primo Fondo di sviluppo per l'esercizio 1970 è stata tale che è opportuno darle atto dell'esecuzione di dette operazioni,

DECIDE:

Articolo 1

Il Consiglio si pronuncia sull'osservazione n. 210 della Commissione di controllo come riportato nell'allegato.

Articolo 2

Il Consiglio stabilisce come segue i conti di gestione del Fondo di sviluppo dei paesi e territori d'oltremare al 31 dicembre 1970:

Per le entrate

nella somma di 582 520 065,62 u.c.

Per le spese (pagamenti)

nella somma di 524 776 133,04 u.c.

Articolo 3

Il Consiglio dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (primo Fondo) per l'esercizio 1970.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1973.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

I. NØRGAARD

⁽¹⁾ GU n. 33 del 31. 12. 1958, pag. 681/58.⁽²⁾ GU n. 33 del 31. 12. 1958, pag. 686/58.⁽³⁾ Questa relazione è disponibile presso le istituzioni delle Comunità.

ALLEGATO

Osservazione n. 210 della Commissione di controllo in merito all'evoluzione degli impegni relativi al Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (primo Fondo).

Il Consiglio fa osservare che, nell'intento di assicurare un'efficace gestione finanziaria dei Fondi di sviluppo, esso ha adottato il 30 maggio 1972 una «decisione relativa al trasferimento e all'utilizzazione delle rimanenze del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare istituito dalla convenzione di applicazione allegata al trattato che istituisce la Comunità economica europea».

Ai sensi di questa decisione, le rimanenze di stanziamenti constatate all'atto dell'esecuzione dei progetti del primo FES sono trasferite al secondo FES ed utilizzate esclusivamente per il finanziamento di progetti di investimenti economici e sociali.

Le rimanenze così trasferite vengono utilizzate secondo le disposizioni di procedura previste dall'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Yaoundé il 20 luglio 1963.

Infine il Comitato del FES è semestralmente tenuto informato dalla Commissione sulle rimanenze constatate, sulla loro natura e sul volume dei trasferimenti effettuati.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1973

che dà scarico alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) per l'esercizio 1970

(73/243/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità ⁽¹⁾, firmata a Yaoundé il 20 luglio 1963,

vista la decisione del Consiglio del 25 febbraio 1964, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽²⁾,

visto l'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità ⁽³⁾, firmato a Yaoundé il 20 luglio 1963, in appresso denominato l'«accordo interno», in particolare l'articolo 17,

visto il regolamento finanziario del Fondo europeo di sviluppo istituito dall'accordo interno ⁽⁴⁾, in particolare gli articoli 7 e 8,

visti i conti di gestione, il bilancio e il resoconto delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (secondo FES) chiusi al 31 dicembre 1970,

vista la relazione redatta dalla Commissione di controllo, relativa ai conti dell'esercizio 1970, cui sono allegate le risposte della Commissione alle osservazioni fatte dalla stessa commissione di controllo ⁽⁵⁾,

avendo esaminato le osservazioni fatte dal Parlamento europeo in merito alle operazioni dei Fondi di sviluppi in occasione della sua decisione del 9 maggio

1973 «sulla scarico della Commissione per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per l'esercizio 1970 e sulla relazione della Commissione di controllo», in appresso denominata «decisione di scarico»;

ricordando che secondo le disposizioni applicabili all'esecuzione del Fondo europeo di sviluppo (1963) (secondo FES), soltanto il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà scarico alla commissione della gestione finanziaria del Fondo;

facendo sue le altre osservazioni del Parlamento europeo, in particolare quelle che compaiono ai punti III, da 25 a 27, della sua decisione di scarico per l'esercizio 1970;

considerando che le entrate relative all'esercizio 1970 risultano principalmente da contributi degli Stati membri, che assommano in totale a 370 milioni di unità di conto, e da talune entrate proprie del Fondo; che peraltro è stata concessa un'anticipazione di tesoreria del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (primo Fondo) ammontante a 57 743 933 unità di conto;

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1970 è stata tale che è opportuno darle atto dell'esecuzione di dette operazioni,

DECIDE:

Articolo 1

Il Consiglio si pronuncia sulle osservazioni 229 e 233 della Commissione di controllo come riportato nell'allegato.

⁽¹⁾ GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1431/64.

⁽²⁾ GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1472/64.

⁽³⁾ GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1493/64.

⁽⁴⁾ GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1498/64.

⁽⁵⁾ Questa relazione è disponibile presso le istituzioni delle Comunità.

Articolo 2

Il Consiglio stabilisce come segue i conti di gestione del Fondo europeo di sviluppo (1963) al 31 dicembre 1970:

Per le entrate

nella somma di 371 496 409,93 u.c.

Per le spese (pagamenti)

nella somma di 383 124 529,41 u.c.

Articolo 3

Il Consiglio dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (secondo FES) per l'esercizio 1970.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. NØRGAARD

ALLEGATO

1. *Osservazione n. 229* della Commissione di controllo in merito ai ritardi riscontrati nell'esecuzione dei progetti di investimento e ai superi di spese che ne risultano.

Il Consiglio fa osservare che nella sua 237^a sessione del 2 e 3 aprile 1973 ha adottato una «Risoluzione relativa ai superi di spesa registrati in sede di esecuzione dei progetti finanziati dai Fondi europei di sviluppo». Infatti preoccupato delle incidenze non soltanto finanziarie ma anche politiche dei superi di spesa che portano ad un notevole aumento del costo finale delle realizzazioni, desideroso peraltro di conservare alle dotazioni dei Fondi europei di sviluppo il più alto potere d'intervento possibile a favore degli Stati, paesi e territori associati, esso ha in tale risoluzione approvato la politica seguita in materia dalla Commissione e ha constatato, con quest'ultima, che era opportuno completare le regole di gestione attualmente vigenti con talune nuove misure che permettano di assicurare una più efficace protezione contro i superi di spesa, misure enunciate nella risoluzione citata.

2. *Osservazione n. 233* della Commissione di controllo in merito al programma di formazione del personale dirigente e di controllo dell'ufficio che gestisce i trasporti nel Congo (OTRACO).

Il Consiglio prende atto che la Commissione di controllo intende fare osservazioni particolareggiate sull'esecuzione di tale programma di formazione non appena avrà potuto verificare la liquidazione definitiva delle pratiche ancora da esaminare e conviene di soprassedere all'esame delle osservazioni della Commissione di controllo al riguardo, nell'attesa di conoscere la sua presa di posizione definitiva.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 1973

che constata che le condizioni previste per la mobilitazione di frumento tenero destinato ad un'azione nazionale per gli aiuti alimentari sono soddisfatte

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(73/244/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1346/73 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 290/69 del Consiglio, del 17 febbraio 1969, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 832/69 ⁽⁴⁾, prorogato dai regolamenti (CEE) n. 2338/69 ⁽⁵⁾ e (CEE) n. 2046/70 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

vista la comunicazione del 13 giugno 1973 con la quale la Repubblica italiana informa la Commissione che essa intende realizzare un'operazione di aiuti alimentari destinati alla Repubblica di Malta, nel quadro di un'azione nazionale in attuazione del programma di aiuti alimentari in cereali per l'anno 1970/1971, e mobilitare, a tal fine, 5 000 tonnellate di frumento tenero da prelevare sulle scorte dell'Azienda di stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA),

considerando che l'organismo d'intervento italiano detiene scorte di frumento tenero;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si constata che sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 290/69 per l'azione nazionale per gli aiuti alimentari che la Repubblica italiana intende intraprendere nel mese di agosto 1973 con imbarco nei porti del Mar Tirreno e dell'Adriatico. Tale azione si riferisce ad una fornitura di 5 000 tonnellate di frumento tenero da mobilitare sulle scorte in possesso dell'organismo d'intervento italiano (AIMA).

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 41 del 18. 2. 1969, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 107 del 6. 5. 1969, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 298 del 25. 11. 1969, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 228 del 15. 10. 1970, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1973

che fissa gli importi di cui devono essere diminuiti nel settore delle carni bovine gli importi compensativi monetari

(73/245/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/73⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1463/73 della Commissione del 30 maggio 1973, recante modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 1469/73 della Commissione, del 30 maggio 1973⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1840/73⁽⁵⁾ ha fissato gli importi compensativi monetari applicabili dal 9 luglio 1973;

considerando che tali importi compensativi sono fissati senza tener conto dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, il quale dispone che, negli scambi intracomunitari ed in quelli tra gli Stati membri e i paesi terzi, gli importi compensativi applicabili in seguito ad un deprezzamento della moneta interessata non possono essere superiori all'onere all'importazione dai paesi terzi;

considerando che, per ottemperare a tale norma, l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1463/73 precisa che, ai fini dell'applicazione nel settore delle carni dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, la Commissione notifica gli importi di cui devono essere diminuiti gli importi compensativi monetari; che gli importi fissati secondo questa disposizione vengono periodicamente modificati, ove l'evoluzione dell'onere all'importazione dai paesi terzi lo richieda;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1695/73 del Consiglio, del 25 giugno 1973⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1824/73⁽⁷⁾, ha determinato in quale misura gli importi compensativi monetari applicabili nel settore delle carni bovine, in seguito ad un deprezzamento di una moneta, possono essere superiori all'onere all'importazione in provenienza dai paesi terzi;

considerando che, se si applicano questi criteri, gli importi da detrarre dagli importi compensativi monetari debbono essere fissati al livello indicato in allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi di cui devono essere diminuiti, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1463/73, applicabili dal 9 luglio 1973, gli importi compensativi monetari che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1469/73, modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 1840/73, sono fissati in allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1973.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 125 dell'11. 5. 1973, pag. 49.⁽³⁾ GU n. L 146 del 4. 6. 1973, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 147 del 4. 6. 1973, pag. 17.⁽⁵⁾ GU n. L 186 del 9. 7. 1973, pag. 5.⁽⁶⁾ GU n. L 173 del 28. 6. 1973, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 185 del 7. 7. 1973, pag. 1.

ALLEGATO

Importi da dedurre dagli importi compensativi monetari

N. della tariffa doganale comune	Italia (Lit./100 kg)	Irlanda (£/100 kg)	Regno Unito (£/100 kg)
— Peso vivo —			
ex 01.02 A II a) ⁽¹⁾	9 103	0	0
ex 01.02 A II a) ⁽²⁾	9 103	4,381	4,381
ex 01.02 A II b) ⁽³⁾	7 925	0	0
ex 01.02 A II b) ⁽⁴⁾	7 925	3,635	3,635
— Peso netto —			
02.01 A II a) 1 aa) 11	12 153	6,834	6,834
02.01 A II a) 1 aa) 22	9 349	5,257	5,257
02.01 A II a) 1 aa) 33	14 958	8,412	8,412
02.01 A II a) 1 bb) 11	13 158	6,907	6,907
02.01 A II a) 1 bb) 22	10 526	5,525	5,525
02.01 A II a) 1 bb) 33	15 789	8,288	8,288
02.01 A II a) 1 cc) 11	22 203	12,486	12,486
02.01 A II a) 1 cc) 22	25 397	14,282	14,282
02.01 A II a) 2 aa)	12 659	5,586	5,586
02.01 A II a) 2 bb)	9 495	4,190	4,190
02.01 A II a) 2 cc)	15 824	6,983	6,983
02.01 A II a) 2 dd) 11	18 988	8,379	8,379
02.01 A II a) 2 dd) 22 aaa)	15 824	6,983	6,983
02.01 A II a) 2 dd) 22 bbb)	21 774	9,608	9,608
02.06 C I a) 1	5 486	0,895	4,814
02.06 C I a) 2	6 276	1,657	0

⁽¹⁾ Vitelli destinati all'ingrasso di un peso inferiore a 80 kg.

⁽²⁾ Diversi da quelli di cui alla nota ⁽¹⁾. Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

⁽³⁾ Giovani bovini maschi destinati all'ingrasso d'un peso uguale o superiore a 220 kg e inferiore o uguale a 300 kg.

⁽⁴⁾ Diversi da quelli di cui alla nota ⁽³⁾. Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 luglio 1973

recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità

(Cinquantaquattresima deroga)

(73/246/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli da 2 a 5, 8, 71 e 74,

vista la raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

visto l'accordo del 25 giugno 1973 stipulato tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti nell'ambito del Consiglio sulle misure doganali per il secondo semestre 1973,

considerando che i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti nell'ambito del Consiglio, convengono da anni all'unanimità deroghe semestrali ai dazi doganali armonizzati nella Comunità per l'acciaio; che, a seconda della situazione, dette misure consistono della temporanea riduzione o sospensione di determinati dazi doganali ovvero nella concessione di contingenti tariffari a dazi ridotti o sospensioni e che gli ultimi provvedimenti doganali del genere sono stati adottati dai rappresentanti dei governi degli Stati membri il 25 giugno 1973 per il secondo semestre 1973;

considerando che dette misure sono giustificate dal fatto che le merci in oggetto non vengono prodotte, ovvero vengono prodotte in quantità insufficienti nella Comunità e che inoltre l'importazione privilegiata di tali merci non è tale da pregiudicare le imprese siderurgiche della Comunità che fabbricano prodotti direttamente concorrenti;

considerando che tali ragioni e circostanze, che sono all'origine delle misure doganali semestrali degli Stati

membri, ne consentono anche l'applicazione nel quadro della raccomandazione n. 1-64 del 15 gennaio 1964, tenuto conto delle attuali condizioni del mercato dell'acciaio; che le dette sospensioni dei dazi doganali e la fissazione dei contingenti tariffari non sono tali da pregiudicare gli scopi della raccomandazione n. 1-64, relativa al rafforzamento della protezione all'entrata nella Comunità; che inoltre dette misure doganali favoriscono il mantenimento delle attuali correnti di scambi tra gli Stati membri e i paesi terzi;

considerando che si tratta pertanto di casi particolari che rientrano nell'ambito della politica commerciale e giustificano la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64;

considerando che è necessario garantire che i contingenti tariffari accordati siano utilizzati unicamente al fine di sopperire al fabbisogno proprio delle industrie del paese importatore e che sia impedita la riesportazione in altri Stati membri della Comunità dei prodotti siderurgici importati, allo stato in cui si trovano al momento dell'importazione;

considerando che i governi degli Stati membri sono stati consultati sui contingenti tariffari di cui alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I governi degli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi risultanti dall'articolo 1 della raccomandazione dell'Alta Autorità n. 1-64, del 15 gennaio 1964, nella misura necessaria per applicare ai seguenti prodotti siderurgici, importati da paesi terzi, la sospensione dei dazi o la fissazione di contingenti tariffari nei limiti delle quantità e dei livelli indicati per ciascuno di detti prodotti:

⁽¹⁾ GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.

N. della tariffa	Designazione del prodotto	Stati membri	Contingente (in t)	Dazio doganale (in %)
ex 73.15 A V b) 1	Vergella speciale per l'industria dei pneumatici (vergella in acciai fini al carbonio, semplicemente laminata a caldo, di un diametro compreso tra 4,5 e 6 mm e di un contenuto di carbonio compreso tra 0,62 e 0,74 %)	Germania (R.f.) Benelux Francia Italia	1 900 8 500 4 000 8 000	0 0 0 0
ex 73.15 A V b) 1	Vergella speciale per l'industria dei pneumatici (vergella in acciai fini al carbonio, semplicemente laminata a caldo, di un diametro compreso tra 4,5 e 6 mm e di un contenuto di carbonio compreso tra 0,62 e 0,85 %)	Benelux	1 500	0
ex 73.15 A V b) 1	<p>Vergella speciale per la fabbricazione di molle e di fili detti «corde di pianoforte» con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> — in acciai fini al carbonio — semplicemente laminati a caldo — di un diametro compreso tra 4,50 e 13 mm — con un contenuto: <ul style="list-style-type: none"> — da 0,60 a 1,05 % di carbonio — inferiore o pari a 0,05 % in zolfo e fosforo in complesso — da 0,10 a 0,25 % di silicio — inferiore o pari a 0,1 % per tutti gli altri elementi presi insieme, escluso il manganese e il cromo <p>(La Repubblica federale di Germania ed il Benelux sono autorizzati ad importare, nell'ambito del proprio contingente, vergella speciale in acciai legati, laminati unicamente a caldo, di un diametro compreso tra 4,5 e 13 mm, per le molle di valvole che presentano, all'analisi, le seguenti caratteristiche:</p> <p>a) Prodotti al cromo-vanadio: 0,40-0,65 % C; 0,15-0,30 % Si; 0,60-0,90 % Mn; 0,15-1,10 % Cr; 0,15-0,30 % Va; inferiore o uguale allo 0,30 % Mo Tenore in P e in S inferiore allo 0,035 % ciascuno</p> <p>b) Prodotti al cromo-silicio: 0,50-0,60 % C; 1,35-1,60 % Si; 0,60-0,80 % Mn; 0,55-0,80 Cr Tenore in P e in S inferiore allo 0,035 % ciascuno)</p>	Germania (R.f.) Benelux Francia	8 500 1 350 1 200	0 0 0
ex 73.08 A	Sbozzi in rotoli per lamiere in ferro o acciaio, placcati in acciaio legato (non prevalente in peso), questo contenente in peso meno dello 0,6 % di carbonio e più del 10 % di cromo, astrazione fatta di altri elementi di lega (acciaio inossidabile) ricotti e decappati con una larghezza da 900 mm esclusi a 1 300 mm inclusi ed uno spessore fino a 6 mm	Benelux	600	0
ex 73.16 A II b)	Rotaie destinate alla rilaminazione	Francia	44 000	0

Articolo 2

1. Gli Stati membri, ai quali sono stati accordati contingenti doganali ai sensi dell'articolo 1 della presente decisione, sono tenuti ad effettuare, d'intesa con la Commissione, una ripartizione non discriminatoria dei contingenti tariffari tra i paesi terzi.

2. Detti Stati sono tenuti ad adottare le necessarie misure per impedire la riesportazione verso altri Stati membri dei prodotti siderurgici importati nell'ambito dei contingenti tariffari, allo stato in cui si trovano al momento dell'importazione.

Articolo 3

1. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

2. La presente decisione è valida fino al 31 dicembre 1973.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1973

che fissa l'importo massimo della restituzione per la decima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1101/73

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(73/247/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 174/73 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1101/73 della Commissione, del 26 aprile 1973, relativo ad una gara permanente per la vendita di zucchero bianco detenuto dall'organismo d'intervento francese e destinato all'esportazione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1477/73 ⁽⁴⁾, detto organismo procede a gare parziali per la vendita di zucchero bianco da esso detenuto e per la determinazione della restituzione all'esportazione di tale zucchero;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 258/72 della Commissione, del 3 febbraio 1972, che stabilisce modalità di applicazione per quanto riguarda la vendita di zucchero mediante gara da parte degli organismi d'intervento ⁽⁵⁾, allorquando le condizioni di gara non prevedono alcun importo massimo per la restituzione, quest'ultimo, dopo esame delle offerte ricevute, è fis-

sato, per la gara in causa, secondo la procedura prevista all'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE, tenendo conto in particolare delle condizioni di mercato e delle possibilità di smercio; che in base a tali criteri, per la decima gara parziale, è opportuno fissare l'importo massimo come indicato nell'articolo 1;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la decima gara parziale effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1101/73, il cui termine per la presentazione delle offerte è scaduto l'11 luglio 1973, l'importo massimo della restituzione all'esportazione, ai fini dell'aggiudicazione, è fissato, per 100 chilogrammi di zucchero bianco, a 4,750 unità di conto.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 112 del 28. 4. 1973, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 148 del 5. 6. 1973, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 31 del 4. 2. 1972, pag. 22.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1973

che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la ventunesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1519/72

(73/248/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2714/72⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1519/72 della Commissione, del 14 luglio 1972, relativo alla vendita mediante gara di burro a prezzo ridotto per l'esportazione di talune miscele di grassi⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1467/73⁽⁶⁾, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di burro da essi detenuti;

considerando che l'articolo 9 di tale regolamento prevede che sia fissato, per ogni gara particolare, tenuto conto delle offerte ricevute, un prezzo minimo di vendita per ciascuna delle attribuzioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, rispettivamente lettere a) e b) di tale regolamento o si decida di non dar corso alla gara; che secondo l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1519/72, l'importo del deposito cauzionale di trasformazione e d'esportazione deve essere fissato contemporaneamente, tenuto conto della differenza tra il prezzo minimo e il prezzo di mercato del burro;

considerando che, tenendo conto della situazione del mercato del burro e in ragione delle offerte presentate

in occasione della ventunesima gara particolare, è opportuno fissare i prezzi minimi al livello sotto indicato e determinare in conseguenza l'importo del deposito cauzionale di trasformazione e d'esportazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la ventunesima gara particolare effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1519/72 e per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 10 luglio 1973, i prezzi minimi da adottare per l'aggiudicazione e gli importi del deposito cauzionale di trasformazione e d'esportazione sono fissati come segue:

Attribuzione del burro	Prezzo minimo in u.c./100 kg	Deposito cauzionale in u.c./100 kg
a) Articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1519/72	36	140
b) Articolo 19, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1519/72	non viene dato seguito alla gara	

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU n. L 162 del 18. 7. 1972, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 146 del 4. 6. 1973, pag. 15.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1973

che fissa il prezzo minimo di vendita del burro per la venticinquesima gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1259/72

(73/249/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2714/72⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1259/72 della Commissione, del 16 giugno 1972, che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1237/73⁽⁶⁾, gli organismi d'intervento hanno indetto una gara permanente per la vendita di taluni quantitativi di burro da essi detenuti;

considerando che l'articolo 9 di tale regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un prezzo minimo di vendita o si decida di non dar corso alla gara e, d'altro canto, venga fissato l'importo del deposito cauzionale di trasformazione,

tenuto conto della differenza tra il prezzo minimo e il prezzo di mercato del burro;

considerando che è opportuno fissare, in ragione delle offerte presentate in occasione della venticinquesima gara particolare, il prezzo minimo al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza il deposito cauzionale di trasformazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la venticinquesima gara particolare effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1259/72 e per la quale il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 10 luglio 1973,

- a) il prezzo minimo di vendita da adottare per l'aggiudicazione è fissato a 55 u.c./100 kg di burro,
- b) il deposito cauzionale di trasformazione è fissato a 132 u.c./100 kg di burro.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1973.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.

(4) GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 15.

(5) GU n. L 139 del 17. 6. 1972, pag. 18.

(6) GU n. L 128 del 15. 5. 1973, pag. 1.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 luglio 1973

che fissa gli importi di cui devono essere diminuiti nel settore delle carni bovine gli importi compensativi monetari

(73/250/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1225/73 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1463/73 della Commissione del 30 maggio 1973, recante modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1469/73 della Commissione, del 30 maggio 1973 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/73 ⁽⁵⁾ ha fissato gli importi compensativi monetari applicabili dal 16 luglio 1973;

considerando che tali importi compensativi sono fissati senza tener conto dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, il quale dispone che, negli scambi intracomunitari ed in quelli tra gli Stati membri e i paesi terzi, gli importi compensativi applicabili in seguito ad un deprezzamento della moneta interessata non possono essere superiori all'onere all'importazione dai paesi terzi;

considerando che, per ottemperare a tale norma, l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1463/73 precisa che, ai fini dell'applicazione nel settore delle carni dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, la Commissione notifica gli importi di cui devono essere diminuiti gli importi compensativi monetari; che gli importi fissati secondo questa

disposizione vengono periodicamente modificati, ove l'evoluzione dell'onere all'importazione dai paesi terzi lo richieda;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1695/73 del Consiglio, del 25 giugno 1973 ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1824/73 ⁽⁷⁾, ha determinato in quale misura gli importi compensativi monetari applicabili nel settore delle carni bovine, in seguito ad un deprezzamento di una moneta, possono essere superiori all'onere all'importazione in provenienza dai paesi terzi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo del mercato mondiale:

- per la monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che, se si applicano questi criteri, gli importi da detrarre dagli importi compensativi monetari debbono essere fissati al livello indicato in allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi di cui devono essere diminuiti, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1463/73, applicabili dal 16 luglio 1973, gli importi compensativi monetari che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1469/73, modificato da ultimo

⁽¹⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 125 dell'11. 5. 1973, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 146 del 4. 6. 1973, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 147 del 4. 6. 1973, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 195 del 16. 7. 1973, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 173 del 28. 6. 1973, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 185 del 7. 7. 1973, pag. 1.

del regolamento (CEE) n. 1902/73, sono fissati in allegato.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 1973.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

Importi da dedurre dagli importi compensativi monetari

N. della tariffa doganale comune	Italia (Lit./100 kg)	Irlanda (£/100 kg)	Regno Unito (£/100 kg)
	— Peso vivo —		
ex 01.02 A II a) ⁽¹⁾	9 672	0	0
ex 01.02 A II a) ⁽²⁾	9 672	5,877	5,877
ex 01.02 A II b) ⁽³⁾	8 499	0	0
ex 01.02 A II b) ⁽⁴⁾	8 499	4,876	4,876
	— Peso netto —		
02.01 A II a) 1 aa) 11	12 463	9,168	9,168
02.01 A II a) 1 aa) 22	9 587	7,052	7,052
02.01 A II a) 1 aa) 33	15 339	11,284	11,284
02.01 A II a) 1 bb) 11	13 712	9,264	9,264
02.01 A II a) 1 bb) 22	10 971	7,412	7,412
02.01 A II a) 1 bb) 33	16 455	11,117	11,117
02.01 A II a) 1 cc) 11	22 769	16,749	16,749
02.01 A II a) 1 cc) 22	26 044	19,159	19,159
02.01 A II a) 2 aa)	13 677	7,493	7,493
02.01 A II a) 2 bb)	10 257	5,620	5,620
02.01 A II a) 2 cc)	17 096	9,366	9,366
02.01 A II a) 2 dd) 11	20 516	11,240	11,240
02.01 A II a) 2 dd) 22 aaa)	17 096	9,366	9,366
02.01 A II a) 2 dd) 22 bbb)	23 524	12,888	12,888
02.06 C I a) 1	2 298	3,596	7,515
02.06 C I a) 2	2 628	4,747	0

⁽¹⁾ Vitelli destinati all'ingrasso di un peso inferiore a 80 kg.

⁽²⁾ Diversi da quelli di cui alla nota ⁽¹⁾. Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

⁽³⁾ Giovani bovini maschi destinati all'ingrasso d'un peso uguale o superiore a 220 kg e inferiore o uguale a 300 kg.

⁽⁴⁾ Diversi da quelli di cui alla nota ⁽³⁾. Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.